



diritto & religioni

Semestrale
Anno XII - n. 1-2017
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

23



**LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE**

Diritto e Religioni
Semestrale
Anno XII - n. 1-2017
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttori
Mario Tedeschi - Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, R. Coppola, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero (†), A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale

Diritto canonico

Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico

Sociologia delle religioni e teologia

Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci

A. Bettetini, G. Lo Castro

M. d'Arienzo, V. Fronzoni,

A. Vincenzo

M. Jasonni, L. Musselli (†)

G.J. Kaczyński, M. Pascali

R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa

Giurisprudenza e legislazione canonica

Giurisprudenza e legislazione civile

*Giurisprudenza e legislazione costituzionale
e comunitaria*

Giurisprudenza e legislazione internazionale

Giurisprudenza e legislazione penale

Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco, R. Rolli

P. Stefani

L. Barbieri, Raffaele Santoro,

Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali, C.M. Pettinato

S. Testa Bappenheim

V. Maiello

A. Guarino, F. Vecchi

Parte III

SETTORI

*Lettere, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche*

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Antonio Giuseppe Maria Chizzoniti - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Chiara Ghedini - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Francesco Rossi - Prof. Annamaria Salomone - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura - Prof. Ilaria Zuanazzi.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Napoli Federico II
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18

E-mail: dirittoereligioni@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R0103088800000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

La sezione di Giurisprudenza e Legislazione Civile di questo numero della Rivista, dopo un interessante contributo in merito alla pubblicazione del D.Lgs. 19 gennaio 2017 n. 5, sull'adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76, riporta un'ampia raccolta giurisprudenziale.

Con la sentenza n. 3315 dell'8 febbraio 2017 della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, viene stabilito che il requisito della convivenza ultratriennale dei coniugi, può e deve essere smentito solo da una "prova contraria" "a carico" di chi agisce per la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, una volta che sia incontestata la fissazione di una comune residenza anagrafica dei coniugi e la volontà di instaurare un rapporto coniugale affettivo.

Di pari interesse, risulta essere la sentenza n. 5250 del 1° marzo 2017 della Corte di Cassazione, anche in questo caso della Prima Sezione Civile che stabilisce il principio secondo cui non è da ritenersi contraria all'ordine pubblico internazionale la rettifica in Italia, in conformità al corrispondente atto straniero già validamente rettificato, dell'atto di nascita di un minore registrato come figlio originariamente solo di una persona italiana e, successivamente, anche di un'altra, avente la stessa nazionalità, che, pur non avendo con lo stesso alcun rapporto biologico, aveva con la prima contratto matrimonio all'estero.

Interessante e di grande attualità, la sentenza del 20 aprile 2017 del Tribunale Civile di Milano in cui si afferma che la previsione di cartelli con la scritta "per ragioni di sicurezza è vietato l'ingresso a volto coperto", accompagnati da tre immagini con persone con casco, passamontagna e burqa, ciascuno barrato da una crocetta, affissi in attuazione di una disposizione regionale, non determinano alcuna discriminazione diretta o indiretta, in quanto si tratta di un divieto legato in modo necessario e proporzionato ad esigenze di sicurezza.

La sentenza 1 giugno 2017 del Tribunale Civile di Roma - Terza Sezione Lavoro, afferma che, purché non si riscontri una vera e propria attività di spettacolo, è escluso l'obbligo contributivo in caso di manifestazioni organizzate a fini socioeducativi svolte da associazioni religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché da associazioni di volontariato di cui alla legge n. 266/91, da associazioni di promozione sociale di cui alla legge n. 383/2000.

La sezione si arricchisce con una nota del Dott. Paolo Di Marzio alla sentenza n. 19599 del 30 settembre 2016 della Corte di Cassazione, Prima Sezione Civile, che ha stabilito che un bambino può essere giuridicamente figlio di due madri. È stata inoltre pubblicata una nota della dott.ssa Noemi Carmen Cafaro in tema di trascrizione del matrimonio ebraico a margine del decreto 22 febbraio 2016 del Tribunale di Milano, già edito nel n. 1-2016 di questa Rivista.

La sezione si conclude con il testo dell'Interpellanza parlamentare del 28 febbraio 2017, n. 2-01685, a firma dell'on. Renato Brunetta, presentata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nonché al Ministro della Giustizia, inerente i possibili riflessi della riforma del processo matrimoniale canonico sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche, con particolare riferimento alla prassi, adottata dal Tribunale della Rota Romana, di

nominare *ex officio* gli avvocati delle parti. Il testo dell'interpellanza parlamentare, integrato con il resoconto della discussione che si è svolta presso la Camera dei Deputati, è arricchito dal commento di Raffaele Santoro.

D.Lgs. 19 gennaio 2017, n. 5 - Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76.

Unioni civili – Persone dello stesso sesso – Richiesta di costituzione dell'unione civile – Verifiche – Registrazione – Costituzione per delega – Iscrizione nel registro delle unioni civili – Annotazioni – Domanda di rettificazione di attribuzione di sesso

Fonte: GU n. 22 del 27.01.2017.

Art. 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «n. 91,» la parola: «e» è soppressa e dopo le parole: «per la celebrazione del matrimonio» sono inserite le seguenti: «e per la costituzione delle unioni civili di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76»;

b) all'articolo 6, comma 1, dopo le parole: «il coniuge,» sono inserite le seguenti: «la persona a lui unita civilmente,»;

c) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «i matrimoni» sono inserite le seguenti: «, le unioni civili»;

d) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, dopo la parola: «matrimonio» sono inserite le seguenti: «, unione civile»;

e) all'articolo 16 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Matrimoni celebrati e unioni civili costituite all'estero»;

2) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il matrimonio e l'unione civile all'estero, quando gli sposi o le parti dell'unione civile sono entrambi cittadini italiani o uno di essi è cittadino italiano e l'altro è cittadino straniero, possono essere celebrati o costituiti innanzi all'autorità diplomatica o consolare competente, oppure innanzi all'autorità locale secondo le leggi del luogo.»;

f) all'articolo 17, secondo periodo, dopo le parole: «di matrimonio» sono inserite le seguenti: «o dell'unione civile» e dopo le parole: «se gli sposi» sono inserite le seguenti: «o le parti dell'unione civile»;

g) all'articolo 19, comma 2, dopo le parole: «matrimoni celebrati» sono inserite

le seguenti: «e delle unioni civili costituite»;

h) all'articolo 26, comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «l'atto di matrimonio» sono inserite le seguenti: «o dell'unione civile»;

i) all'articolo 49, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera f) è sostituita dalla seguente: «f) gli atti di matrimonio e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza del matrimonio, gli atti di costituzione dell'unione civile, iscritta anche ai sensi dell'articolo 70-octies, comma 5, e le sentenze dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile;»;

2) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e quelle che pronunciano la nullità o lo scioglimento dell'unione civile»;

3) alla lettera g-bis) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«e quelli conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile»;

4) alla lettera g-ter) dopo le parole: «del matrimonio» sono inserite le seguenti: «e quelli di scioglimento dell'unione civile»;

l) dopo l'articolo 62 le parole: «Capo IV Della registrazione relativa agli atti di matrimonio» sono sostituite dalle seguenti:

«Capo IV Della registrazione relativa agli atti di matrimonio e di unione civile»;

m) all'articolo 63 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1:

a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le unioni civili costituite davanti a lui e quelle di cui all'articolo 70-octies, comma 5»;

b) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le unioni civili costituite fuori dalla casa comunale a norma dell'articolo 70-novies»;

c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le unioni civili costituite in imminente pericolo di vita di una delle parti a norma dell'articolo 70-decies»;

d) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le unioni civili costituite per delega a norma dell'articolo 70-quater»;

e) alla lettera f) dopo la parola: «matrimoni» sono inserite le seguenti: «e di costituzione delle unioni civili»;

f) dopo la lettera g-ter) sono aggiunte le seguenti:

«g-quater) gli accordi di scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile, nonché di modifica delle condizioni di scioglimento;

g-quinquies) la manifestazione congiunta di volontà di scioglimento dell'unione civile, a norma dell'articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile di una sola parte a norma della predetta disposizione, previamente comunicata all'altra parte mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento alla residenza anagrafica o, in mancanza, all'ultimo indirizzo noto, ovvero con altra forma di comunicazione parimenti idonea;

g-sexies) la dichiarazione con la quale le parti, dopo la costituzione dell'unione civile, dichiarano di voler assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi o di anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso.»;

2) al comma 2:

a) alla lettera b) dopo le parole: «codice civile,» sono inserite le seguenti: «e delle unioni civili costituite per delega ai sensi dell'articolo 70-quater,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o delle parti dell'unione civile»;

b) dopo la lettera b) è inserita la seguente:

«b-bis) gli atti di costituzione di unione civile avvenuti in un comune scelto dalle parti, trasmessi all'ufficiale dello stato civile dei comuni di residenza delle parti;»;

c) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e le unioni civili costituite all'estero»;

d) dopo la lettera c) è inserita la seguente: «c-bis) gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso celebrati all'estero;»;

e) alla lettera d) dopo le parole: «matrimoni celebrati» sono inserite le seguenti: «o le unioni civili costituite»;

f) alla lettera e) dopo le parole: «degli sposi» sono inserite le seguenti: «e gli atti e i processi verbali di costituzione delle unioni civili avvenute in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti dell'unione civile»;

g) alla lettera f) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o dell'unione civile»;

h) dopo la lettera g) è inserita la seguente:

«g-bis) le sentenze e gli altri atti con cui si pronuncia all'estero la nullità, lo scioglimento di unioni civili ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile già iscritto o trascritto negli archivi di cui all'articolo 10;»;

i) dopo la lettera h-bis) è aggiunta la seguente:

«h-ter) gli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato, conclusi tra le parti dell'unione civile al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile, nonché di modifica delle condizioni dello scioglimento.»;

n) all'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, dopo le parole: «o aereo,» sono inserite le seguenti: «o se l'unione civile è costituita nell'imminente pericolo di vita di una delle parti, durante un viaggio marittimo o aereo,»;

2) al comma 2, dopo le parole: «matrimoni celebrati» sono inserite le seguenti: «o alla costituzione di unioni civili» e dopo le parole:

«degli sposi» sono inserite le seguenti: «o delle parti dell'unione civile,»;

o) all'articolo 66 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nella ipotesi in cui la parte dell'unione civile non conosce la lingua italiana nonché in quelle in cui è sorda, muta, o comunque impedita a comunicare, l'ufficiale dello stato civile costituisce l'unione civile o con l'ausilio di un interprete o avvalendosi di mezzi idonei per rivolgere alla parte le domande, riceverne le risposte e darle comunicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 1, commi 11 e 12, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e della dichiarazione di costituzione dell'unione civile tra le parti.»;

2) al comma 2 le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e per la costituzione dell'unione civile»;

p) all'articolo 67 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica dopo le parole: «matrimonio celebrato» sono inserite le seguenti: «e unione civile costituita»;

2) al comma 1 dopo le parole: «codice civile» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 70-quater» e dopo le parole: «del matrimonio» sono inserite le seguenti: «o per la costituzione dell'unione civile»;

q) all'articolo 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 dopo le parole: «il matrimonio» sono inserite le seguenti: «o costituito l'unione civile» e dopo le parole: «degli sposi» sono inserite le seguenti: «e

delle parti dell'unione civile»;

2) al comma 2 dopo la parola: «celebrato» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile costituita» e dopo le parole: «dell'atto di matrimonio» sono inserite le seguenti: «o di costituzione dell'unione civile»;

3) al comma 3, lettera b), dopo le parole: «all'estero» sono inserite le seguenti: «o della costituzione dell'unione civile avvenuta all'estero» e dopo le parole: «lo scioglimento» sono inserite le seguenti: «di un matrimonio o di una unione civile»;

r) all'articolo 69 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «i-bis) della costituzione dell'unione civile iscritta ai sensi dell'articolo 70-octies, comma 5.»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Negli atti di costituzione dell'unione civile si fa annotazione:

a) delle convenzioni patrimoniali, delle relative modificazioni, delle sentenze di omologazione di cui all'articolo 163 del codice civile, delle sentenze di separazione giudiziale dei beni di cui all'articolo 193 del codice civile, e della scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato;

b) della dichiarazione contenente la manifestazione di volontà di scioglimento dell'unione civile resa ai sensi dell'articolo 1, comma 24, della legge 20 maggio 2016, n. 76;

c) delle sentenze, anche straniere, di scioglimento dell'unione civile; di quelle che dichiarano efficace nello Stato la pronuncia straniera di nullità o di scioglimento dell'unione civile;

d) degli accordi raggiunti a seguito di convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati, conclusi tra le parti al fine di raggiungere una soluzione consensuale di scioglimento dell'unione civile;

e) degli accordi di scioglimento dell'unione civile ricevuti dall'ufficiale dello stato civile;

f) delle sentenze con le quali si pronuncia l'annullamento della trascrizione dell'atto di costituzione dell'unione civile;

g) delle sentenze dichiarative di assenza o di morte presunta di una delle parti dell'unione civile e di quelle che dichiarano l'esistenza della parte di cui era stata dichiarata la morte presunta o ne accertano la morte;

h) dei provvedimenti che determinano il cambiamento o la modificazione del cognome o del nome o di entrambi e dei provvedimenti di revoca relativi ad una delle parti dell'unione civile;

i) dei provvedimenti di rettificazione.»;

s) all'articolo 70, comma 1, dopo le parole: «il matrimonio» sono inserite le seguenti: «e nel costituire l'unione civile»;

t) dopo l'articolo 70 è inserito il seguente titolo:

«Titolo VIII-bis

Della richiesta e della costituzione dell'unione civile

Art. 70-bis.

Richiesta di costituzione dell'unione civile

1. La richiesta di costituzione dell'unione civile è presentata all'ufficio dello stato civile del comune scelto dalle parti. Chi richiede la costituzione dell'unione civile deve dichiarare il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza e il luogo di residenza delle parti dell'unione civile, nonché l'insussistenza delle cause

impeditive alla costituzione dell'unione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

2. L'ufficiale dello stato civile deve verificare l'esattezza della dichiarazione di cui al comma 1 e può acquisire d'ufficio eventuali documenti che ritenga necessari per provare l'inesistenza di impedimenti alla costituzione dell'unione civile.

3. Ricevuta la richiesta di costituzione dell'unione civile, l'ufficiale dello stato civile redige processo verbale in cui indica l'identità delle persone comparse, la richiesta a lui fatta, le dichiarazioni delle parti o di chi le rappresenta, e lo sottoscrive unitamente ai richiedenti.

4. La richiesta di costituzione dell'unione civile può essere fatta anche all'ufficiale dello stato civile del comune di scelta delle parti da persona che ne ha avuto dalle stesse speciale incarico nei modi indicati dall'articolo 12, comma 7.

Art. 70-ter.

Verifiche

1. Le verifiche di cui all'articolo 70-bis, comma 2, devono essere effettuate entro trenta giorni dalla redazione del processo verbale.

Da tale data, o anche da data antecedente, se le verifiche sono completate prima e l'ufficiale dello stato civile ne ha dato obbligatoria comunicazione ai richiedenti, le parti possono presentarsi all'ufficiale dello stato civile per costituire l'unione civile.

2. Quando è accertata l'insussistenza dei presupposti o la sussistenza di un impedimento, l'ufficiale dello stato civile ne dà comunicazione alle parti e non procede alla costituzione dell'unione civile.

3. I documenti presentati o acquisiti sono registrati, dopo la costituzione dell'unione civile, negli archivi di cui all'articolo 10.

4. Quando la costituzione dell'unione civile non avviene nei centottanta giorni successivi al termine o alla comunicazione di cui al comma 1, la richiesta delle parti e le verifiche dell'ufficiale dello stato civile si considerano come non avvenute.

Art. 70-quater.

Costituzione dell'unione civile per delega

1. Quando vi è necessità o convenienza di costituire l'unione civile in un comune diverso da quello in cui è stata presentata la richiesta, l'ufficiale dello stato civile, completate le verifiche di cui all'articolo 70-bis, su istanza delle parti, delega per iscritto l'ufficiale dello stato civile del comune dalle stesse indicato.

Art. 70-quinquies.

Impedimenti

1. Quando a costituire l'unione civile osta un impedimento per il quale è stata concessa autorizzazione a termini delle disposizioni del codice civile, una delle parti dell'unione civile deve presentare copia del relativo provvedimento.

Art. 70-sexies.

Casi particolari

1. Quando una delle parti che chiede la costituzione dell'unione civile è un cittadino italiano residente all'estero, l'ufficiale dello stato civile al quale è fatta richiesta effettua le verifiche di cui all'articolo 70-bis, anche presso il competente ufficio consolare. Se invece la richiesta di costituzione dell'unione civile viene fatta all'autorità consolare, quest'ultima effettua le verifiche di cui all'articolo 70-bis tramite l'ufficiale

dello stato civile del comune di iscrizione anagrafica.

Art. 70-septies.

Registrazioni

1. I documenti che giustificano le enunciazioni contenute nel processo verbale di richiesta di costituzione dell'unione civile sono registrati, costituita l'unione civile, di seguito all'atto di costituzione dell'unione civile negli archivi di cui all'articolo 10.

Art. 70-octies.

Costituzione dell'unione civile

1. Trascorso il termine previsto dall'articolo 70-ter, comma 1, l'ufficiale dello stato civile può procedere alla costituzione dell'unione civile.

2. Le parti, nel giorno prescelto, si presentano e rendono personalmente e congiuntamente, alla presenza di due testimoni, all'ufficiale dello stato civile del comune dove è stata presentata la richiesta, la dichiarazione di voler costituire unione civile.

3. Le parti possono dichiarare di assumere, per la durata dell'unione civile, un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso, facendone dichiarazione all'ufficiale dello stato civile. Possono inoltre dichiarare di scegliere il regime della separazione dei beni nei loro rapporti patrimoniali.

4. L'ufficiale dello stato civile, ricevuta la dichiarazione di cui al comma 2, fatta menzione del contenuto dei commi 11 e 12 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, iscrive l'atto di costituzione dell'unione civile nel registro delle unioni civili.

Tale atto, dopo essere stato letto agli intervenuti, è sottoscritto dalle parti, dai testimoni e dall'ufficiale dello stato civile.

5. Nell'ipotesi di cui all'articolo 31, comma 4-bis, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, l'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, ricevuta la comunicazione della sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso, procede all'iscrizione dell'unione civile nel registro delle unioni civili con le eventuali annotazioni relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.

Art. 70-novies.

Costituzione dell'unione civile fuori della casa comunale

1. Se una delle parti dell'unione civile, per infermità o per altro impedimento giustificato all'ufficio dello stato civile, è nell'impossibilità di recarsi alla casa comunale, l'ufficiale si trasferisce col segretario nel luogo in cui si trova la parte impedita e, ivi, alla presenza di due testimoni, procede alla costituzione dell'unione civile.

Art. 70-decies.

Costituzione dell'unione civile in imminente pericolo di vita

1. Nel caso di imminente pericolo di vita di una delle parti, l'ufficiale di stato civile del luogo può procedere alla costituzione senza le verifiche di cui all'articolo 70-bis, comma 2, purché le parti prima giurino che non esistono tra loro impedimenti.

2. L'ufficiale dello stato civile dichiara nell'atto di costituzione dell'unione il modo con cui ha accertato l'imminente pericolo di vita e procede secondo le modalità di cui all'articolo 70-novies.

Art. 70-undecies.

Opposizione del pubblico ministero

1. L'ufficiale dello stato civile, se conosce che osta alla costituzione dell'unione civile un impedimento che non è stato dichiarato, deve immediatamente informare il procuratore della Repubblica, affinché questi possa proporre opposizione alla costituzione dell'unione civile.

2. L'atto di opposizione deve essere proposto con ricorso al presidente del tribunale del luogo dove è stata richiesta la costituzione dell'unione civile che fissa con decreto la comparizione delle parti davanti al collegio per una data compresa tra i tre e i dieci giorni da quella di presentazione del ricorso e dispone che ricorso e decreto siano comunicati al procuratore della Repubblica e siano notificati, a cura del ricorrente, entro il giorno precedente a quello fissato per la comparizione, alle parti dell'unione civile e all'ufficiale dello stato civile del comune nel quale deve essere costituita l'unione civile.

3. Il tribunale, sentite le parti ed acquisiti senza particolari formalità gli elementi del caso, decide con decreto motivato avente efficacia immediata, indipendentemente dall'eventuale reclamo.

4. Se l'opposizione è stata proposta da chi ne ha facoltà, per causa ammessa dalla legge, il presidente del tribunale può, con proprio decreto, ove ne sussista la opportunità, sospendere la costituzione dell'unione civile sino a che sia stata rimossa la opposizione.

Art. 70-duodecies.

Termine per l'opposizione

1. L'opposizione all'unione civile può essere sempre proposta prima della sua costituzione.

Art. 70-terdecies.

Annotazione dell'opposizione

1. Nel processo verbale di richiesta di costituzione della unione civile deve essere annotato l'atto di opposizione.

2. Nello stesso verbale si deve altresì annotare il decreto che rigetta od accoglie l'opposizione o il provvedimento di estinzione del giudizio.

Art. 70-quaterdecies.

Contenuto dell'atto di costituzione dell'unione civile

1. L'atto di costituzione dell'unione civile deve specificamente indicare:

a) il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita, la cittadinanza e la residenza delle parti dell'unione civile; il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza dei testimoni;

b) la data della richiesta di costituzione dell'unione civile, salvo il caso di cui all'articolo 70-decies;

c) il decreto di autorizzazione quando ricorre alcuno degli impedimenti di legge, salvo il caso di cui all'articolo 70-decies;

d) la menzione dell'avvenuta lettura del contenuto dei commi 11 e 12 dell'articolo 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76;

e) la dichiarazione delle parti di voler costituire l'unione civile;

f) il luogo della costituzione dell'unione civile nel caso di imminente pericolo di vita e di costituzione fuori della casa comunale ed il motivo del trasferimento

dell'ufficiale dello stato civile in detto luogo.

2. Quando contemporaneamente alla costituzione dell'unione civile le parti dichiarano di scegliere il cognome comune, a norma dell'articolo 1, comma 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76, la dichiarazione è inserita nell'atto stesso di costituzione dell'unione civile. Ugualmente si provvede nel caso di scelta del regime di separazione dei beni o di scelta della legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato.

Art. 70-quinquiesdecies.
Certificazione dell'unione civile

1. La certificazione dell'unione civile riporta i dati anagrafici delle parti, l'indicazione del regime patrimoniale e della residenza, oltre ai dati anagrafici ed alla residenza dei testimoni.

2. Nei documenti e atti in cui è prevista l'indicazione dello stato civile, per le parti dell'unione civile sono riportate le seguenti formule: «unito civilmente» o «unita civilmente»»;

u) all'articolo 73, comma 1, primo periodo, dopo le parole:

«cognome del coniuge» sono inserite le seguenti: «o della parte a lui unita civilmente» e dopo le parole: «coniugato, vedovo o divorziato» sono inserite le seguenti: «unito civilmente o se l'unione civile si era in precedenza sciolta per una delle cause di cui all'articolo 1, commi da 22 a 26, della legge 20 maggio 2016, n. 76».

Art. 2

Modifiche al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238

1. Al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 14, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero: «4-bis di unioni civili»;

b) all'articolo 134:

1) al primo comma dopo le parole: «ai numeri 5, 6, 7 e 8,» sono inserite le seguenti: «e nell'articolo 134-bis, comma 3, alle lettere d), e) e f),» e dopo le parole: «fu celebrato» sono inserite le seguenti: «o l'unione civile costituita»;

2) al secondo comma dopo le parole: «del matrimonio» sono inserite le seguenti: «o della costituzione dell'unione civile»;

c) dopo l'articolo 134 è inserito il seguente capo:

«Capo VI-bis

Registro delle unioni civili

Art. 134-bis.

Iscrizioni e trascrizioni nel registro delle unioni civili

1. Nella parte prima del registro delle unioni civili, l'ufficiale dello stato civile iscrive gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute davanti a lui.

2. Nella parte seconda, composta di fogli in bianco, si iscrivono: a) gli atti di costituzione delle unioni civili fuori della casa comunale;

b) gli atti di costituzione delle unioni civili in caso di imminente pericolo di vita di una delle parti;

c) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti per delega;

d) gli atti di costituzione delle unioni civili ai quali, per la particolarità del caso, non si adattano i moduli stampati.

3. Nella stessa parte seconda si trascrivono:

- a) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenute all'estero e gli atti dei matrimoni tra persone dello stesso sesso avvenuti all'estero;
- b) gli atti di costituzione delle unioni civili avvenuti davanti ad un altro ufficiale dello stato civile per delega;
- c) gli atti di costituzione delle unioni civili, già iscritti nel comune di costituzione, nel comune di residenza di una delle parti;
- d) le sentenze passate in giudicato dalle quali risulta l'esistenza dell'unione civile;
- e) le sentenze passate in giudicato con le quali si dichiara la nullità dell'unione civile ovvero si rettifica in qualsiasi modo un atto dell'unione civile già iscritto nei registri e quelle che rendono esecutive nella Repubblica sentenze straniere che pronunziano la nullità o lo scioglimento dell'unione civile;
- f) le sentenze passate in giudicato con le quali si ordina la trascrizione di un atto dell'unione civile altrove costituito.».

Art. 3

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «vincoli di matrimonio,» sono inserite le seguenti: «unione civile,»;
- b) all'articolo 12:
 - 1) al comma 1, le parole: «e le celebrazioni di matrimonio,» sono sostituite dalle seguenti: «, le celebrazioni di matrimonio e le costituzioni di unione civile,»;
 - 2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «celebrazioni di matrimonio» sono inserite le seguenti: «e alle costituzioni di unione civile»;
- c) all'articolo 20:
 - 1) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «il nome del coniuge» sono inserite le seguenti: «o della parte dell'unione civile»;
 - 2) dopo il comma 3 è inserito il seguente: «3-bis. Per le parti dell'unione civile le schede devono essere intestate al cognome posseduto prima dell'unione civile.».

Art. 4

Modifiche al decreto del Ministro dell'interno 27 febbraio 2001

1. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, sono apportate al decreto del Ministro dell'interno 27 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2001, le necessarie modifiche di coordinamento con le disposizioni del presente decreto.

Art. 5

Modifiche al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327

1. Al codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 204, alla rubrica dopo la parola: «Matrimonio» sono inserite le seguenti: «e unione civile» e al primo comma sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto.»;
- b) all'articolo 834, alla rubrica dopo la parola: «Matrimonio» sono inserite le seguenti: «e unione civile», al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«e alla costituzione dell'unione civile nel caso di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, e con le forme dell'articolo 70-decies del medesimo decreto.» e al secondo comma dopo le parole: «L'atto di matrimonio» sono inserite le seguenti: «e di costituzione dell'unione civile»;

c) all'articolo 836, primo comma, dopo le parole: «degli atti di matrimonio» sono inserite le seguenti: «, degli atti di costituzione dell'unione civile».

Art. 6

Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246

1. Al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Unione civile). - 1. Il capo dell'ufficio consolare riceve le dichiarazioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 10, della legge 20 maggio 2016, n. 76, rese da cittadini italiani o da un cittadino e un non cittadino. Le dichiarazioni di costituzione di unione civile possono essere rifiutate alle condizioni di cui all'articolo 12, comma 2.»;

b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Modalità di costituzione dell'unione civile). - 1. Le unioni civili sono costituite pubblicamente nella sede consolare.

Possono essere eccezionalmente costituite fuori della sede consolare per impedimento delle parti o per gravi motivi di sicurezza. Si osservano le disposizioni in tema di costituzione previste dalla normativa nazionale.

2. Se del caso, il capo dell'ufficio consolare, prima di ricevere le dichiarazioni delle parti, porta a loro conoscenza, alla presenza dei testimoni, la possibile inefficacia della loro unione civile nell'ordinamento locale.»;

c) all'articolo 17 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Sui ricorsi, sulle opposizioni e sulle impugnazioni in materia di unioni civili richieste o costituite all'estero è competente a decidere il tribunale del luogo di ultima residenza in Italia dell'una o dell'altra parte, ovvero il tribunale nel cui circondario si trova il Comune di iscrizione anagrafica dell'una o dell'altra.»;

d) all'articolo 18, alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e di atti di unione civile» e al comma 1 dopo le parole: «matrimoni celebrati» sono inserite le seguenti: «o a unioni civili costituite»;

e) all'articolo 62, comma 1, dopo le parole: «i matrimoni» sono inserite le seguenti «, le unioni civili» e dopo la lettera b) è inserita la seguente: «b-bis) degli atti relativi a unioni civili»;

f) all'articolo 66, comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche nel caso di unione civile»;

g) all'allegato recante la tabella dei diritti consolari, Sezione II, Atti notarili:

1) all'articolo 11 le parole: «Convenzioni di matrimonio a carattere patrimoniale» sono sostituite dalle seguenti: «Convenzioni di matrimonio o di unione civile a carattere patrimoniale»;

2) all'articolo 19 dopo le parole: «in favore dell'altro» sono inserite le seguenti: «o di una parte dell'unione civile in favore dell'altra».

Art. 7

Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Fino alla precisazione delle conclusioni la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile, effettuando le eventuali dichiarazioni riguardanti la scelta del cognome ed il regime patrimoniale. Il tribunale, con la sentenza che accoglie la domanda, ordina all'ufficiale dello stato civile del comune di celebrazione del matrimonio o di trascrizione se avvenuto all'estero, di iscrivere l'unione civile nel registro delle unioni civili e di annotare le eventuali dichiarazioni rese dalle parti relative alla scelta del cognome ed al regime patrimoniale.».

Art. 8

Disposizioni di coordinamento con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'ufficiale dello stato civile, con la procedura di correzione di cui all'articolo 98, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, annulla l'annotazione relativa alla scelta del cognome effettuata a norma dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 luglio 2016, n. 144.

Art. 9

Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Corte di Cassazione. Sezione Prima Civile
Sentenza 8 febbraio 2017, n. 3315

Chiesa Cattolica – Famiglia – Matrimonio canonico – Nullità – Sentenze ecclesiastiche – Efficacia civile – Prolungata convivenza

Il requisito della convivenza ultratriennale dei coniugi, dopo la celebrazione del matrimonio, che nella specie, ha costituito l'oggetto di specifica eccezione della parte ricorrente, può e deve essere smentito solo da una "prova contraria" "a carico" di chi agisce per la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità matrimoniale, una volta che sia incontestata la fissazione di una comune residenza anagrafica dei coniugi e la volontà di instaurare un rapporto coniugale affettivo.

Fonte: www.olir.it

Corte di Cassazione. Sezione Prima Civile
Sentenza 1 marzo 2017, n. 5250

Unioni civili — Coppie tra persone dello stesso sesso – Minori – Rettificazione – Atto di nascita – Ordine pubblico – Fecondazione assistita

Non è da ritenersi contraria all'ordine pubblico internazionale la rettifica, in Italia, in conformità al corrispondente atto straniero già validamente rettificato, dell'atto di nascita di un minore registrato come figlio originariamente solo di una persona italiana e, successivamente, anche di un'altra, avente la stessa nazionalità, che, pur non avendo con il minore alcun rapporto biologico, aveva con la prima contratto matrimonio all'estero.

Fonte: www.olir.it

Il figlio di due madri. Note a margine della sentenza della Corte di Cassazione n. 19599/2016

PAOLO DI MARZIO

1. La vicenda umana e giudiziaria. Le decisioni di merito.

Con sentenza 30 settembre 2016, n. 19599¹, la prima sezione della Cassazione ha deciso che un bambino può essere giuridicamente figlio di due madri. Prima di esaminare alcuni passaggi della decisione della Suprema Corte, sembra opportuno ricostruire, sia pure in sintesi, l'intera vicenda umana e giudiziaria del bambino e delle sue madri¹.

Le signore R.V.M., di nazionalità spagnola, e L.M.B., cittadina italiana, hanno contratto matrimonio in Spagna il 20.6.2009. Dal certificato di nascita del minore risulta che sono entrambe madri di T.B.V., bambino che porta i cognomi di ambedue ed è nato a Barcellona il 21.2.2011.

La signora L.M.B. ha donato gli ovuli necessari per il concepimento del bambino mediante fecondazione eterologa, ed è pertanto madre genetica del piccolo, mentre la gravidanza è stata portata avanti fino alla nascita dalla signora R.V.M., madre partorienti; il minore è cittadino spagnolo.

Le signore hanno domandato congiuntamente la trascrizione dell'atto di nascita del bambino in Italia nel corso dell'anno 2013. L'ufficiale dello stato civile di Torino, raccolto il parere contrario della locale Procura della Repubblica, ha opposto il rifiuto a trascrivere l'atto, ritenendo ostative ragioni di ordine pubblico. Le signore hanno proposto reclamo in data 30.7.2013.

Agli inizi dell'anno 2014 R.V.M. e L.M.B. hanno divorziato consensualmente, sempre in Spagna, sulla base di un accordo sottoscritto il 21.10.2013, in cui si prevede l'affidamento congiunto del minore con condivisione tra le due donne delle responsabilità genitoriali.

Avverso il diniego di trascrizione opposto dall'Ufficiale dello stato civile, R.V.M. e L.M.B. hanno proposto reclamo ai sensi dell'art. 96 del Dpr n. 396 del 2000, che è stato respinto dal Tribunale di Torino con decreto del 21.10.2013, ritenendo

¹ La sentenza commentata è stata pubblicata nel n. 2/2016 di questa Rivista. Per più ampi ragguagli cfr., in CED Cass., la *Relazione* n. 18 del 3 febbraio 2016 (est. DI MARZIO P.) - preliminare alla pronuncia della Suprema Corte n. 19599 del 30 settembre 2016, ora in esame - redatta per l'Ufficio del Massimario della Cassazione, di cui la presente nota sintetizza, integra e sviluppa i contenuti a seguito della intervenuta decisione.

sussistere un ostacolo di ordine pubblico, perché nell'ordinamento italiano madre è (solo) colei che partorisce. Il Tribunale ha evidenziato che le domande originariamente proposte dalle due donne erano state: 1) l'accertamento del rapporto di filiazione intercorrente tra il minore e L.M.B., cittadina italiana; 2) l'accertamento dei requisiti di legge per il riconoscimento nello Stato italiano dell'atto di nascita del bambino; 3) l'accertamento dei requisiti di legge per l'acquisto, da parte del minore, della cittadinanza italiana; 4) l'ordine, da impartirsi all'Ufficiale dello stato civile, di provvedere alla annotazione e trascrizione nei registri dell'anagrafe dell'atto di nascita del bambino.

Annotava il Tribunale che nell'atto di nascita del minore, allegato dalle parti in integrale, il minore risultava figlio della madre A, di cittadinanza spagnola, e della madre B, di cittadinanza italiana, mentre nel certificato di nascita «prodotto per estratto, la prima risulta essere il padre e la seconda la madre». Osservava, inoltre, che le domande volte ad ottenere l'accertamento del rapporto di filiazione ed il riconoscimento della cittadinanza italiana al minore (comunque cittadino spagnolo) non potevano essere esaminate nella procedura attivata ai sensi dell'art. 96 del Dpr 396 del 2000, prevista per contestare, in sede di volontaria giurisdizione, il rifiuto opposto dall'Ufficiale dello stato civile dal compiere un atto di sua competenza. Unica domanda ammissibile nell'ambito del giudizio promosso era quindi quella volta all'«*accertamento dei requisiti di legge per il riconoscimento, nello Stato Italiano, dell'atto di nascita del minore ... domanda che deve essere riformulata come volta ad ottenere la trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero*».

Il Tribunale rilevava però che, al fine della trascrizione di atti di nascita formati all'estero, le disposizioni che regolano la materia sono gli artt. 17 (*Trasmissioni di atti*) e 19 (*Trascrizioni*) del Dpr n. 396 del 2000. La prima norma disciplina la trasmissione, curata dall'Autorità Consolare all'Ufficiale dello stato civile italiano, degli atti e provvedimenti relativi al cittadino italiano formati all'estero perché possa provvedersi alla trascrizione. La seconda disposizione regola invece gli atti dello stato civile redatti all'estero ed in relazione a cittadini stranieri, residenti però in Italia, che possono essere trascritti presso il Comune di residenza degli interessati nel nostro Paese. Osservava allora il giudice di prime cure che, nel caso in esame, il minore è un cittadino straniero e risiede all'estero, non risultano perciò integrate le condizioni perché gli atti che lo riguardano siano trascritti nei registri dell'anagrafe italiana.

Il Tribunale ha perciò concluso che non possa procedersi alla trascrizione dell'atto di nascita, formato all'estero, del minore T.B.V., ai sensi dell'art. 18 del Dpr n. 396 del 2000, per contrarietà all'ordine pubblico, inteso come insieme di principi desumibili dalla Carta Costituzionale o comunque fondanti l'intero assetto ordinamentale, fra i quali le norme in materia di filiazione che fanno espresso riferimento ai concetti di padre, madre, marito e moglie. In particolare osta alla trascrizione, nel caso di specie, il principio immanente nel nostro ordinamento secondo il quale la madre è solo colei che partorisce il bambino.

Le reclamanti hanno quindi proposto impugnazione domandando alla Corte d'Appello di Torino, previa revoca del decreto impugnato, di accertare e dichiarare esistente il rapporto di filiazione tra il minore e la signora L.M.B. ex art. 33, L. 218 del 1995²; di rilevare che sussistono i requisiti di legge per il riconoscimento nello

² In ordine a questa domanda, che pure sembra di rilievo essenziale, non pare possa rinvenirsi

Stato Italiano dell'atto di nascita del minore e del conseguente diritto di quest'ultimo ad acquisire la nazionalità italiana; di ordinare all'Ufficiale dello stato civile di Torino di provvedere alla trascrizione e/o annotazione nei Pubblici Registri dell'Anagrafe dell'atto di nascita del minore, con ogni consequenziale provvedimento di legge ritenuto opportuno per la miglior tutela di T.B.V.

Ha rilevato la Corte di merito che il minore è nato in Spagna e secondo il diritto spagnolo l'italiana L.M.B. è madre legittima, in applicazione del principio del *ius sanguinis*, tanto quanto la spagnola R.V.M. e le due donne sono indicate nel certificato di nascita - *Certification Literal* - del registro dello stato civile del Comune di Barcellona come "madre A" e "madre B", ed alla trascrizione del certificato di nascita del minore, ha ritenuto la Corte torinese, può procedersi ai sensi dell'art. 17 del Dpr n. 396 del 2000. Secondo la Corte d'Appello, dal disposto dell'art. 33 della L. n. 218 del 1995 discende, con evidenza, che la norma di diritto internazionale privato attribuisce ai provvedimenti accertativi (certificato di nascita) dello Stato estero ogni determinazione in ordine al rapporto di filiazione, con conseguente inibizione al giudice italiano di sovrapporre propri accertamenti sulla validità di un titolo che è valido per la legge nazionale di rinvio³. Secondo la Corte sabauda, l'assunto è confermato dal disposto di cui all'articolo 65 della legge n. 218 del 1995, il quale prevede che hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone, nonché all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalità, quando essi sono stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorità di altro Stato, purché non siano contrarie all'*ordine pubblico* e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.

Occorreva pertanto valutare se la trascrizione dell'atto di nascita del minore dovesse ritenersi non consentita per contrasto con l'ordine pubblico italiano.

I giudici dell'appello hanno ritenuto di aderire, al proposito, all'orientamento proposto dalla Suprema Corte secondo cui il concetto di ordine pubblico ai fini internazionale-privatistici si identifica con quello indicato con l'espressione "*ordine pubblico internazionale*"⁴, da intendersi come «*complesso di principi fondamentali caratterizzanti l'ordinamento interno in un determinato periodo storico e fondati su*

nella pronuncia della Corte piemontese una decisione espressa. In dispositivo, comunque, la Corte di merito scrive: "Accoglie il reclamo", ma poi specifica: "E per l'effetto ordina all'Ufficiale dello stato civile di Torino di trascrivere l'atto di nascita (...)". Si è anticipato che la domanda era stata rigettata dal Tribunale di Torino, il quale aveva ritenuto la stessa non esaminabile nell'ambito di una procedura promossa ai sensi dell'art. 96 del Dpr n. 396 del 2000.

³ La Corte sabauda ha richiamato, a sostegno dei propri argomenti, quanto deciso da Cass. sez. I, sent. 14.1.2003, n. 367, edita in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 1, 2004, p. 262, e da Cass. sez. I, sent. 1.10.2003, n. 14545, pubblicata in *Fam. dir.*, 1/2005, p. 47, con nota di SIMONE MERELLO, *Il valore del certificato di nascita straniero al fine del ricongiungimento familiare*.

⁴ La Corte di merito ha esplicitato quali sono i precedenti di legittimità cui intendeva far riferimento, ed ha indicato: Cass. sez. III, sent. 22.8.2013, n. 19405, edita in *Foro it.*, 2014, I, p. 2898, con nota di MARIA CASORIA, "Per aspera ad astra": *la risarcibilità del danno "parentale" assurge a principio di ordine pubblico internazionale*, ed in *Nuova giur. civ. comm.*, 2014, I, p. 139, con nota di MASSIMO MAZZOLA, *Danno morale da lesione del rapporto parentale e ordine pubblico internazionale (obliando il principio jura novit curia)*; Cass. sez. L, sent. 26.4.2013 n. 10070 (Ced Cass. *Rv.* 626439) che richiama Cass. sez. I, sent. 6.12.2002 n. 17349 (Ced Cass., *Rv.* 559033), pubblicata in *Foro pad.*, 2003, p. 62; nonché Cass. sez. L, sent. 23.2.2006 n. 4040, edita in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2007, p. 157.

esigenze di garanzia comuni ai diversi ordinamenti, di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, sulla base di valori sia interni che esterni all'ordinamento purché accettati come patrimonio condiviso in una determinata comunità giuridica sovranazionale».

Questa premessa è risultata necessaria alla Corte di merito per affermare che nel caso di specie, nonostante l'emergere di numerose situazioni giuridicamente problematiche, operando anche riferimento alla necessità di valorizzare il superiore interesse del minore, il possibile contrasto con l'ordine pubblico interno doveva essere escluso. Questo doveva affermarsi sebbene in Italia il matrimonio omosessuale non riceva un riconoscimento legale, non si preveda la possibilità che un bambino abbia una madre - ulteriore e, comunque - diversa dalla partoriente, la inseminazione eterologa sia consentita solo a coppie infertili di sesso diverso e la maternità surrogata sia vietata, prevedendosi l'irrogazione di sanzione penale per i trasgressori.

Secondo i Giudici torinesi deve adeguatamente valorizzarsi il preminente interesse del minore che, ove il suo atto di nascita non fosse trascritto, non avrebbe in Italia un esercente la responsabilità genitoriale e nessuno potrebbe esercitarne la rappresentanza con riferimento a problematiche sanitarie, scolastiche e ricreative. Inoltre il bambino si troverebbe costretto a vivere, nella società italiana, in una condizione di incertezza giuridica, e verrebbe anche privato dei rapporti successori nei confronti della famiglia della madre genetica ma non partoriente.

In conseguenza di queste valutazioni la Corte d'Appello, con decreto depositato il 4.12.2014, ha accolto il reclamo ed ha ordinato all'Ufficiale dello stato civile di Torino di trascrivere l'atto di nascita del minore, figlio di due madri.

2. Il ricorso per Cassazione proposto dal Procuratore generale della Corte d'Appello di Torino

Avverso il decreto emesso dalla Corte territoriale di Torino ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale di Torino.

Il ricorrente ha osservato che il «tema centrale della questione» consiste nel verificare se la trascrizione dell'atto di nascita del figlio di due madri comporti la *violazione dell'ordine pubblico* italiano, ostandovi in tal caso il limite previsto dagli articoli: n. 18 del Dpr n. 396 del 2000, e n. 65 della legge n. 218 del 1995.

La Corte d'Appello di Torino, ha ricordato l'impugnante, aveva richiamato la giurisprudenza della Suprema Corte laddove afferma che in materia di ordine pubblico, ai fini internazional-privatistici, il concetto rilevante è quello di *ordine pubblico internazionale*, da intendersi come il complesso di principi fondamentali caratterizzanti non solo l'ordinamento interno ma anche esterni, «purché accettati come patrimonio condiviso in una determinata comunità giuridica sovranazionale», fermo restando che ogni giudizio il quale abbia conseguenze su di un minore deve essere orientato al rispetto del suo superiore interesse. Ha osservato allora il ricorrente che la Corte di merito non aveva però ritenuto di operare riferimento anche alla recente pronuncia della prima sezione civile della Suprema Corte del 26 settembre 2014, n. 24001⁵. In questa decisione la Suprema Corte ha ribadito che l'ordine pubblico non si

⁵ Cass. sez. I, sent. 11.11.2014, n. 24001, edita, tra l'altro, in *Foro it.*, 2014, 1, p. 3408 con nota di GEREMIA CASABURI, *Sangue e suolo: la Cassazione e il divieto di maternità surrogata*; in *Corr. giur.*,

identifica con qualsiasi norma imperativa, consistendo esso nei principi fondamentali che caratterizzano l'ordinamento giuridico, mentre è invece inesatto affermare che l'ordine pubblico si identifichi con «i valori condivisi della comunità internazionale». L'ordine pubblico internazionale è il limite che l'ordinamento giuridico nazionale pone all'ingresso di norme e provvedimenti stranieri a protezione della sua coerenza interna, e «non può ridursi ai soli valori condivisi dalla comunità internazionale», come sostenuto dai ricorrenti⁶, «ma comprende anche principi e valori esclusivamente propri, purché fondamentali e (perciò) irrinunciabili». In quella decisione, pertanto, la Suprema Corte ha ritenuto che il divieto di pratiche di surrogazione di maternità, protetto da sanzione penale, attiene all'ordine pubblico. Contro questa valutazione non può invocarsi la migliore tutela del superiore interesse del minore, perché l'interesse del minore è stato valutato a monte dal legislatore, che ha deciso di riconoscere la maternità a chi ha partorito il bambino, consentendo peraltro di attivare l'istituto dell'adozione per assicurare al minore anche un secondo genitore che non abbia con lui legami biologici.

Il Procuratore ricorrente ha quindi sostenuto che il principio secondo cui «la filiazione sia necessariamente discendenza da persone di sesso diverso» appare come «un principio fondamentale, e addirittura immanente perché discendente dal diritto naturale». Un simile principio non può essere messo in discussione, conseguendone il contrasto con l'ordine pubblico «delle discipline che consentono soluzioni antitetiche, quale quella spagnola che consente la formazione di un atto di nascita nel quale al minore sono attribuite due madri».

Il Procuratore Generale di Torino domandava pertanto l'annullamento del decreto di rigetto della domanda di trascrizione dell'atto di nascita, pronunciato dalla Corte d'Appello di Torino⁷, e la conferma del decreto di segno opposto pronunciato invece dal Tribunale di Torino in data 21.10.2013.

3. Il ricorso proposto dal Ministero dell'Interno.

Avverso il decreto della Corte d'Appello di Torino che ha disposto la trascrizione nei registri dell'anagrafe in Italia dell'atto di nascita del piccolo T.V.B., ha proposto impugnazione in Cassazione anche il Ministero dell'Interno.

Nel ricorso redatto quale difensore del Ministero, l'Avvocatura dello Stato ha innanzitutto contestato, ai sensi dell'art. 360, co. I, n. 3, C.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 18 del Dpr n. 396 del 2000, nonché degli artt. 5 e 9 della legge n. 40 del 2004.

4/2015, p. 471, con nota di ANDREA RENDA, *La surrogazione di maternità tra principi costituzionali e interesse del minore*; ed in *Nuova giur. civ. comm.*, 2015, I, p. 235, con nota di CLAUDIA BENANTI, *La maternità è della donna che ha partorito: contrarietà all'ordine pubblico della surrogazione di maternità e conseguente adottabilità del minore*.

⁶ Questa concezione dell'ordine pubblico, invero, è stata talora proposta anche dalla Suprema Corte, cfr. Cass. sez. L., sent. 11.11.2000, n. 14462, edita in *Giust. civ.*, 2001, I, p. 2719 ss., con nota di ANDREA PARDINI, *Contratto di lavoro tra italiani all'estero: ordine pubblico internazionale e facoltà di scelta della legge regolatrice*.

⁷ Per aver «violato o falsamente applicate le richiamate disposizioni (art. 18, Dpr 396/2000, art. 269, terzo comma, c.c., art. 65, L. 218/1995)», ha ribadito il ricorrente.

Il ricorrente ha ricordato, a tal proposito, che l'art. 18 del Dpr n. 396 del 2000 dispone: «Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se sono contrari all'ordine pubblico», ed ha sostenuto che la nozione di ordine pubblico (internazionale) posta a fondamento della propria decisione dalla Corte d'Appello di Torino nel decreto impugnato, la quale ha indotto i giudici piemontesi a disporre la trascrizione dell'atto di nascita del minore, non può essere accolta. La Corte di merito ha affermato, infatti, che l'ordine pubblico internazionale italiano sarebbe costituito dall'insieme di principi e valori che rappresentano un «patrimonio condiviso in una determinata comunità giuridica sovranazionale», ma questa impostazione non può condividersi. «L'accoglimento di un'interpretazione così estensiva della nozione di ordine pubblico ... finirebbe per vuotare di ogni significato la stessa norma con la quale quel limite è stato introdotto dal legislatore italiano, rendendola assolutamente inutile e superflua ... invero, lo scopo precipuo della norma con la quale il legislatore impedisce la trascrizione di atti esteri contrari all'ordine pubblico è quello di salvaguardare quell'insieme di principi e valori ritenuti fondamentali nel nostro ordinamento al punto di essere considerati parte integrante e imprescindibile del sostrato giuridico nazionale», scrive l'Avvocatura.

Il ricorrente ha sostenuto che pure la Suprema Corte ha talora proposto, in materia di diritto internazionale privato, definizioni dell'ordine pubblico assai estensive, e perciò non divisibili. Anche il Ministero ha quindi inteso richiamarsi, adesivamente, alla nozione di ordine pubblico dettata dalla Cassazione con sentenza n. 24001 del 2014, analizzando proprio un caso di maternità surrogata, ed ha ricordato che la Corte di legittimità ha affermato con chiarezza che «l'ordine pubblico internazionale ... è il limite che l'ordinamento nazionale pone all'ingresso di norme e provvedimenti stranieri, a protezione della sua coerenza interna, dunque non può ridursi ai soli valori condivisi dalla comunità internazionale, ma comprende anche principi e valori esclusivamente propri, purché fondamentali e (perciò) irrinunciabili»⁸. Pertanto, secondo il ricorrente, «l'esistenza, nel nostro ordinamento, di principi 'fondamentali' e 'irrinunciabili'», importa che gli stessi «appaiano 'superabili' soltanto» per effetto di «un diverso approccio legislativo interno e non scardinabili dall'esistenza, in altri Paesi, di discipline legislative rappresentative di principi diversi e contrari ... tra questi, un principio fondamentale è senza dubbio quello inerente la nozione di filiazione che il nostro ordinamento intende esclusivamente quale discendenza da persone di sesso diverso». Tanto si desume pure dalla legislazione in materia di fecondazione assistita, cui le resistenti hanno fatto ricorso nel caso in esame, la quale prevede, all'art. 5 della legge n. 40 del 2004, che «possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi». In relazione a questo profilo, ha osservato il ricorrente, nulla è mutato a seguito della sentenza della Corte costituzionale che ha ritenuto in certi limiti ammissibile la pratica della fecondazione eterologa, da valutarsi pertanto impropriamente citata dai giudici della Corte di merito.

Del resto l'art. 12, comma 2, della stessa legge n. 40 del 2004, continua a prevedere l'irrogazione di sanzioni a carico di «chiunque a qualsiasi titolo, in violazione dell'art. 5, applica tecniche di procreazione medicalmente assistita a coppie i cui componenti non siano entrambi viventi o uno dei componenti sia minorenni ovvero

⁸ Come si legge in Cass. sez. I, sent. 11.11.2014, n. 24001 ... *cit.*, *loc. cit.*

che siano composte da soggetti dello stesso sesso o non coniugati o non conviventi».

Ancora decisivo, al fine di escludere la possibilità di riconoscere l'esistenza di un rapporto di filiazione tra L.M.B. ("madre italiana"), che ha donato gli ovuli⁹, ed il minore T.V.B., è poi il disposto di cui all'art. 9, comma 3, della legge n. 40 del 2004, laddove prevede che «in caso di applicazione di tecniche di tipo eterologo, *il donatore di gameti non acquisisce alcuna relazione giuridica parentale con il nato* e non può far valere nei suoi confronti alcun diritto né essere titolare di obblighi». Nel caso di specie, ha argomentato il ricorrente, avendo L.M.B. «donato gli ovuli ai fini del concepimento ... l'applicazione del citato articolo 9 precluderebbe la possibilità di riconoscere alla stessa alcun tipo di relazione giuridica parentale con il minore. In forza, dunque, della legislazione attualmente vigente nel nostro ordinamento e dell'intangibile principio ad essa sotteso concernente la nozione di filiazione quale discendenza da persone di sesso diverso, non può negarsi la palese contrarietà all'ordine pubblico della trascrizione di un atto di nascita, quale quello oggetto del presente giudizio, che riconosca ad un soggetto una duplice maternità».

In definitiva, secondo il Ministero dell'Interno, il provvedimento straniero che attribuisca ad un soggetto una duplice maternità si pone in contrasto a tal punto radicale con diversi principi del nostro ordine pubblico da non potersi riconoscere efficace nel diritto interno.

4. Gli istituti giuridici coinvolti.

4a. La fecondazione eterologa.

Sembra opportuno ricordare che, pacificamente, il bambino di cui le ricorrenti hanno domandato la trascrizione dell'atto di nascita è nato a seguito di fecondazione eterologa, praticata nell'ambito di una coppia omosessuale.

Si attua una tecnica di fecondazione eterologa quando il seme maschile o l'ovulo femminile utilizzati per il concepimento non appartengono ad uno dei componenti della coppia che intende avere un bambino, bensì ad un donatore esterno alla stessa.

Prima del divieto introdotto dalla legge 19 febbraio 2004, n. 40 (*Norme in materia di procreazione medicalmente assistita*), alla fecondazione eterologa si ricorreva senza ostacoli normativi anche in Italia. Nel 1997 la pratica era attuata in ben 75 centri privati¹⁰, che operavano nel rispetto delle direttive impartite con circolari ed ordinanze dal Ministero della sanità. In questo clima di sperimentazione del libero ricorso alle tecniche di fecondazione è poi intervenuta la ricordata legge n. 40 del 2004, che ha imposto il divieto assoluto di pratica della fecondazione eterologa.

Ha avuto così impulso in Italia il fenomeno del c.d. "turismo procreativo". In sostanza, anche¹¹ le coppie sterili o infertili di connazionali che avrebbero avuto diritto ad accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, ma non erano in grado di conseguire un concepimento omologo, hanno cominciato a recarsi all'estero

⁹ Ma non ha portato avanti la gestazione e tantomeno, naturalmente, ha partorito il bambino.

¹⁰ Dati estratti dalla Relazione della XII Commissione permanente della Camera dei deputati del 14 luglio 1998 sulle proposte di legge n. 416, n. 616 e n. 816, presentate nel corso della XII Legislatura.

¹¹ Ma non solo, naturalmente.

per sottoporsi alla pratica della fecondazione eterologa.

Seguivano alcune pronunce contrastanti emesse dalle Corti europee. In particolare, la Sezione I della CEDU aveva affermato, nell'aprile del 2010, l'irragionevolezza del divieto assoluto di accesso alla fecondazione eterologa in Austria¹², un Paese che, come l'Italia, comunque consentiva la pratica della procreazione medicalmente assistita. La Grande Camera della stessa Corte, cui era stato deferito il medesimo giudizio su cui aveva in precedenza pronunciato la Prima Sezione, ha deciso il 3 novembre 2011 in senso (sostanzialmente) opposto, affermando che il legislatore austriaco dell'epoca non aveva ecceduto il limite di discrezionalità che doveva essergli riconosciuto nel disciplinare la materia¹³ evidenziando, tra l'altro, il rischio che la donazione di ovuli possa condurre allo sfruttamento ed alla umiliazione delle donne, con particolare riferimento a quelle provenienti da un contesto economicamente svantaggiato¹⁴.

Quindi la Corte costituzionale, con la sentenza n. 162 del 2014¹⁵, ha sancito l'incostituzionalità del divieto assoluto di ricorso alla fecondazione eterologa nel nostro ordinamento. La Consulta ha rilevato che il divieto senza eccezioni della fecondazione eterologa si poneva in contrasto con il diritto all'autodeterminazione delle persone e delle coppie ed il diritto alla salute, anche psichica, degli aspiranti genitori. La Corte costituzionale ha quindi osservato che, indubbiamente, i diritti della coppia che intendeva accedere alla pratica della fecondazione assistita dovevano porsi in bilanciamento con i diritti del possibile frutto del concepimento, il

¹² *S.H. and Others c. Austria*, 1° aprile 2010 (C. 57813/00), edita in *Fam. dir.*, 2010, p. 977, con nota di UGO SALANITRO, *Il divieto di fecondazione eterologa alla luce della convenzione europea dei diritti dell'uomo: l'intervento della corte di Strasburgo*.

¹³ *S.H. and Others c. Austria, G.C.*, 3 novembre 2011 (C. 57813/00), pubblicata in *Nuova giur. civ. comm.*, I, 2012, p. 224, con nota di CATERINA MURGO, *La Grande Chambre decide sulla fecondazione eterologa e la rimette all'apprezzamento degli Stati contraenti*. Per una sintetica ricostruzione della vicenda, cfr. LUCA VARRONE, *I "correttivi" alla l. n. 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita ... cit.*, p. 19, anche per indicazioni bibliografiche.

¹⁴ Sembra opportuno ricordare, in proposito, che la legge 19.2.2004, n. 40, dispone all'art. 6, comma 1, che "chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza la commercializzazione di gameti o di embrioni o la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da tre mesi a due anni".

¹⁵ Corte cost., sent. 10.6.2014, n. 162, edita, tra l'altro, in *Giur. cost.*, 2014, p. 2563, con nota di CHIARA TRIPODINA, *Il "diritto al figlio" tramite fecondazione eterologa. La Corte costituzionale decide di decidere, in Europa e dir. priv.*, 3/2014, p. 1117, con nota di CARLO CASTRONOVO, *Fecondazione eterologa: il passo (falso) della Corte costituzionale*, ed in *Foro it.*, 2014, p. 2343, con nota di GEREMIA CASABURI, *"Requiem" (gioiosa) per il divieto di fecondazione medicalmente assistita eterologa: l'agonia della l. 40/04*. In dottrina si è ritenuto necessario segnalare che, a seguito della pronuncia della Consulta, definita "coraggiosa", appare ora opportuno un intervento del legislatore, affinché disciplini almeno alcuni profili della fecondazione eterologa, quali "le modalità della raccolta dei gameti e del loro impiego a tal fine, nonché le conseguenze sanzionatorie dell'eventuale inosservanza delle regole, sapendo però che individuarle è quanto mai difficile per il peso decisivo che hanno in materia le situazioni di fatto acquisite e perché il ricorso alle misure penali appare il meno plausibile", MASSIMO BASILE, *I donatori di gameti*, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 2015, p. 225. In attesa del legislatore, la Conferenza delle Regioni ha adottato il 4 settembre del 2014, un *Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa*, il quale detta in sostanza delle linee guida per orientare gli utenti che intendono accedervi e gli operatori destinati a praticare la tecnica, testo che può leggersi, tra l'altro, sul sito *Regioni.it*. Per una sintesi delle principali previsioni del documento, cfr. MASSIMO MOSCARINI, *L'infertilità e le problematiche della PMA*, in *AIAF*, Rivista dell'associazione degli Avvocati per la famiglia e per i minori, 2/2015, p. 7 ss.

figlio, ed ha preso in considerazione, al proposito, i diritti all'identità genetica ed a conoscere il genitore biologico, nonché il rischio psicologico di vedersi attribuire una genitorialità non naturale. Ha osservato allora la Consulta che rischi analoghi si pongono anche in riferimento all'adozione, che non per questo è fatta oggetto di un divieto legislativo, dovendo anche tenersi presente che la pratica della fecondazione eterologa è finalizzata a favorire la vita, pertanto un valore positivo.

Il divieto di praticare la fecondazione eterologa è perciò venuto meno nel nostro Paese, per effetto della sentenza n. 162 del 2014 della Corte Costituzionale, ma solo in relazione alle coppie formate da persone maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambe viventi. La pratica della fecondazione eterologa nell'ambito di coppie di cui non sia accertata l'infertilità, ed anche di coppie di persone dello stesso sesso, in Italia continua pertanto ad essere vietata dalla legge senza eccezioni¹⁶, anche a prescindere dal possibile collegamento con la pratica, anch'essa vietata, della surrogazione di maternità.

4b. *La surrogazione di maternità.*

In materia di trascrivibilità del certificato di nascita di un minore formato all'estero, quando ciò possa incontrare limiti di ordine pubblico, la prima sezione della Suprema Corte si è pronunciata di recente¹⁷, in un caso che ha avuto anche ampia eco mediatica.

Due cittadini italiani, coniugati con problemi di infertilità¹⁸, avevano ottenuto dalla locale Autorità dell'anagrafe un certificato di nascita in base al quale risultavano essere i genitori di un bambino nato in Ucraina.

Tornati in Italia erano stati assoggettati a procedimento penale per alterazione di stato, sospettandosi la non veridicità della loro dichiarazione di nascita relativa al bambino¹⁹.

Il P.M. della Procura della Repubblica presso il competente Tribunale per i minorenni aveva domandato e conseguito anche la pronuncia dello stato di adottabilità

¹⁶ Infatti, in base al disposto di cui all'art. 4, comma 1, della legge n. 40 del 2004, non modificata sul punto, il ricorso a qualsiasi tecnica di procreazione medicalmente assistita, omologa o eterologa, "è comunque circoscritto ai casi di sterilità o di infertilità inspiegate documentate da atto medico nonché ai casi di sterilità o di infertilità da causa accertata e certificata da atto medico". Inoltre, ai sensi dell'art. 5, norma anch'essa di applicazione generale, "possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi".

¹⁷ Cass. sez. I, sent. 11.11.2014, n. 24001 ... *cit.*, *loc. cit.*

¹⁸ La donna aveva dovuto subire un intervento di isterectomia, e l'uomo risultava affetto da oligospermia.

¹⁹ Il Tribunale di Cremona li ha giudicati colpevoli e condannati per questo reato, con pena sospesa, con sentenza del 9.12.2014. Per un'analisi dei reati che possono conseguire alle eventuali dichiarazioni non veritiere rese all'Ufficiale dello stato civile italiano da coloro che abbiano fatto ricorso alla fecondazione eterologa ed alla surrogazione di maternità all'estero, indicati nelle fattispecie di cui agli artt. 495, secondo comma, e 567, secondo comma, del codice penale, cfr. LAURA FACCHINI, *La tormentata vicenda della procreazione medicalmente assistita eterologa: assolutismo legislativo e progressismo giurisprudenziale*, in *Ginst. pen.*, 2014, p. 303 ss.

del minore. Nel corso del giudizio i coniugi dichiaravano che il bambino era stato generato facendo ricorso alla maternità surrogata, in conformità con la legge ucraina che consente questa pratica. Il Tribunale accertava mediante consulenza tecnica che neppure il marito della coppia italiana era geneticamente padre del minore²⁰.

Il Tribunale osservava che la pratica della maternità surrogata, così come la fecondazione eterologa, in Italia sono vietate dall'art. 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40. Inoltre, anche la legge ucraina era stata violata perché in quel Paese è consentita la maternità surrogata, ma a condizione che almeno il 50% del patrimonio genetico del bambino provenga dalla coppia committente²¹.

Il Tribunale ne desumeva che il bambino avrebbe potuto essere soltanto adottato dai coniugi italiani e che la denuncia di filiazione da loro effettuata era perciò avvenuta in frode alla disciplina dell'adozione. Anche la Corte d'Appello, adita in sede di impugnazione, affermava che sebbene il certificato di nascita ucraino del minore risultasse formalmente regolare²², non poteva ugualmente essere trascritto in Italia, ai sensi dell'art. 65 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (*Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato*) essendo contrario all'ordine pubblico, «*atteso che la l. n. 40 del 2004 vieta qualsiasi forma di surrogazione di maternità e la stessa fecondazione eterologa*». Ne conseguiva inevitabilmente l'accertamento della condizione di abbandono - e dunque lo stato di adottabilità - del bambino, ai sensi dell'art. 8 della legge 4 maggio 1983, n. 184, dato che il minore, nato in Ucraina, non era assistito in Italia né dai genitori né da altri parenti.

I coniugi proponevano allora ricorso anche per Cassazione, che si pronunciava con la ricordata sentenza n. 24001 del 2014, confermando la decisione adottata dai giudici di merito. La prima sezione della Suprema Corte coglieva l'occasione per chiarire che la nozione di ordine pubblico indicata dai ricorrenti, secondo cui esso consiste nei «*valori condivisi della comunità internazionale*», è (quanto meno)

²⁰ In dottrina si è cercato di sintetizzare la vicenda scrivendo che ricorreva un'ipotesi di “maternità surrogata eterologa transnazionale commerciale per *gestazione*, che aveva comportato il coinvolgimento di cinque diversi soggetti: la c.d. *coppia d'intenzione*, due donatori anonimi di gameti, ed una madre gestante, vale a dire colei che, dietro pagamento di un corrispettivo, aveva portato in grembo l'embrione, consentendone la nascita”, MARCELLA DISTEFANO, *Maternità surrogata ed interesse superiore del minore: una lettura internazionalistica su un difficile puzzle da ricomporre*, articolo edito sulla rivista telematica *Genius*, 1/2015 p. 164, (i corsivi sono nel testo). Si osservi che l'A. evidenzia, tra l'altro, che nel caso in esame la disponibilità della madre gestante era stata acquisita mediante il pagamento di una somma di denaro. In altro passaggio si sottolinea che in questa ipotesi “ci troviamo in presenza di “tre madri potenziali”: una madre biologica (anonima), una madre di grembo (che rifiuta la maternità) e una madre intenzionale che, al contrario, la rivendica sulla base di un atto pubblico straniero”, *op. ult. cit.*, p. 167 s.

²¹ Restando poi da valutare il rilievo da attribuire nel diritto interno all'affermazione di un giudice nazionale secondo cui un provvedimento amministrativo straniero risulta invalido in base alla legge nazionale estera che avrebbe dovuto rispettare. L'osservazione acquisterebbe però un significato molto più pregnante qualora si ritenesse che, in base alla norme del diritto internazionale privato, la legislazione nazionale applicabile non dovesse essere quella italiana bensì quella ucraina. Ha osservato in proposito MARCELLA DISTEFANO, *Maternità surrogata ed interesse superiore del minore ... cit.*, p. 168, n. 25, che se “l'accertamento dello *status filiationis*” avesse dovuto essere effettuato ai sensi della legislazione vigente nello Stato di nascita del bambino, lo stesso “non avrebbe potuto essere riconosciuto, stante l'inesistenza del rapporto di filiazione ai sensi della legge ucraina”.

²² Pertanto debitamente appostillato.

incompleta. L'ordine pubblico, invece, se è vero che certamente non si identifica con le «*semplici norme imperative, bensì con i principi fondamentali che caratterizzano l'ordinamento giuridico*», è anche vero che, nell'accezione di ordine pubblico internazionale, rappresenta il «*limite che l'ordinamento giuridico nazionale pone alla rilevanza di norme e provvedimenti stranieri, a protezione della sua coerenza interna*», pertanto «*non può ridursi ai soli valori condivisi dalla comunità internazionale, ma comprende anche principi e valori esclusivamente propri, purché fondamentali e (perciò) irrinunciabili*».

La Suprema Corte, operata la riassunta premessa, ha ricordato che «*l'ordinamento italiano - per il quale madre è colei che partorisce (art. 269, terzo comma, c.c.²³) - contiene all'art. 12, comma 6, l. n. 40 del 2004, un espresso divieto, rafforzato da sanzione penale, della surrogazione di maternità ... il divieto di pratiche di surrogazione di maternità è certamente di ordine pubblico²⁴, come suggerisce già la previsione della sanzione penale ... vengono qui in rilievo la dignità umana - costituzionalmente tutelata - della gestante e l'istituto dell'adozione, con il quale la surrogazione di maternità si pone oggettivamente in contrasto*»²⁵. Merita peraltro di essere anche ricordato che, come segnalato dalla dottrina, la coppia di coniugi in questione «aveva per tre volte avanzato domanda di adozione. Tali richieste erano state respinte per 'grosse difficoltà nella elaborazione di una sana genitorialità adottiva'»²⁶.

²³ Osserva PAOLO ZATTI, *Maternità e surrogazione*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2000, II, p. 197 ss., che quando il codice civile - il quale contiene la previsione di cui all'art. 269, terzo comma, secondo cui la madre del bambino è colei che lo partorisce - è stato emanato, l'ipotesi che la partoriente potesse limitarsi ad accogliere in grembo l'embrione formato dalla coppia committente non era neppure immaginabile, ed attribuire in un simile caso la maternità a colei che partorisce non è una misura di giustizia, bensì una misura di dissuasione della surrogazione.

²⁴ Prima dell'adozione della legge n. 40 del 2004, invero, non sembra si fosse affermato in giurisprudenza che la surrogazione di maternità fosse una pratica contraria all'ordine pubblico. La giurisprudenza di merito, anzi, nell'ambito di una procedura cautelare era giunta ad affermare che l'accordo tra due coniugi che avrebbero fornito ovociti e seme, un ginecologo che avrebbe provveduto al concepimento *in vitro* ed una donna consenziente, nel cui utero l'embrione sarebbe stato impiantato ed avrebbe condotto fino al termine la gravidanza, fosse un patto lecito ed anche meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322 cod. civ., cfr. Trib. Roma ord. 17.2.2000, in *Dir. fam.*, I, 2000, p. 706, con nota critica di LORENZO D'AVACK, *Nascere per contratto: un'ordinanza del Tribunale civile di Roma da ignorare*. L'autore pone il problema della possibile contrarietà della pratica con l'ordine pubblico ed invita a distinguere l'ipotesi in cui la donna estranea alla coppia committente provveda alla funzione di madre surrogata o vicaria, svolgendo pure il ruolo di generatrice e divenendo quindi anche la madre genetica del bambino, dal caso in cui ella assuma soltanto il ruolo di gestatrice, apparendo più corretta parlare, in questo caso, di madre incubatrice o portante.

²⁵ La Suprema Corte prosegue, sul punto, osservando che soltanto all'istituto dell'adozione «governato da regole particolari poste a tutela di tutti gli interessati, in primo luogo dei minori, e non al mero accordo delle parti, l'ordinamento affida la realizzazione di progetti di genitorialità priva di legami biologici».

²⁶ MARCELLA DISTEFANO, *Maternità surrogata ed interesse superiore del minore ... cit.*, p. 164. Peraltro non è noto se i coniugi avessero manifestato la disponibilità ad adottare il bambino anche in questo caso. L'A. osserva pure che, sia in considerazione dell'età avanzata della coppia, «sia per la difficoltà ad elaborare una sana genitorialità adottiva ... se la Suprema Corte avesse consentito in questo caso di aggirare i limiti previsti dalla disciplina dell'adozione ... avrebbe violato proprio quel superiore interesse» del minore «che si vorrebbe garantire, oltre a realizzare una disparità di trattamento con le coppie che in Italia attendono, nel rispetto della legge, di adottare un neonato»,

La vicenda appena riassunta presenta comunque delle peculiarità che la distinguono dalle altre analoghe sinora sottoposte all'esame delle Corti. In questo caso, infatti, il Giudice italiano ha affermato, a seguito di propria valutazione che il certificato di nascita del bambino di cui era stata domandata la trascrizione in Italia risultava invalido anche per la legge del Paese in cui era stato formato. Inoltre, in questa ipotesi di nascita a seguito di maternità surrogata, neppure l'uomo della coppia committente aveva fornito alcun contributo genetico utilizzato per il concepimento del bambino.

Il Giudice di legittimità ha pure sinteticamente rilevato che il divieto di pratiche di surrogazione di maternità non è suscettibile di entrare in conflitto con la tutela del superiore interesse del minore, perché «*il legislatore italiano, invero, ha considerato, non irragionevolmente, che tale interesse si realizzi proprio attribuendo la maternità a colei che partorisce*».

4c. *Il matrimonio omosessuale*

Una tematica che presenta motivi di interferenza con la questione della possibilità di trascrivere l'atto di nascita formato all'estero del bambino che è indicato quale figlio di due madri, ora decisa dal Giudice di legittimità, è quella che si ricollega alla qualificazione che deve attribuirsi nel diritto italiano al matrimonio contratto tra persone dello stesso sesso.

Il problema della rilevanza nell'ordinamento interno di un simile matrimonio sembra essersi posto in sede giudiziaria²⁷ per la prima volta nel 2005, a seguito del rifiuto opposto dall'Ufficiale dello stato civile del Comune di Latina, che era stato richiesto di procedere alla trascrizione del matrimonio contratto all'estero da due omosessuali. Questi ultimi contestarono la scelta dell'Autorità comunale innanzi al Tribunale del luogo, che ritenne però corretta la valutazione operata dall'Ufficiale dello stato civile, perché *un simile matrimonio si pone in contrasto con l'ordine pubblico italiano*²⁸. I richiedenti la trascrizione non mancarono di ricorrere in appello, e la Corte di merito di Roma affermò che *il matrimonio omosessuale non può essere trascritto nei registri dello stato civile italiano perché è inesistente* per il nostro ordinamento²⁹, in quanto difetta di un requisito essenziale dell'istituto, che consiste nella diversità di sesso tra i coniugi. Sulla ennesima impugnativa proposta dagli interessati la Suprema Corte, con la sentenza 15.3.2012, n. 4184, ha affermato che *il*

MARCELLA DISTEFANO, *op. ult. cit.*, p. 171.

²⁷ A livello amministrativo, il Ministero dell'Interno aveva emanato il 26.3.2001, la circolare Miacel n. 2, nella quale veniva chiarito che "non è trascrivibile il matrimonio celebrato all'estero tra omosessuali, di cui uno italiano, in quanto contrario alle norme di ordine pubblico". Sempre il Ministero dell'Interno ha poi emanato la circolare n. 55 del 18 ottobre 2007, con la quale ha riaffermato che "il nostro ordinamento non ammette il matrimonio omosessuale e la richiesta di trascrizione di un simile atto compiuto all'estero deve essere rifiutata perché in contrasto con l'ordine pubblico interno". Cfr., in proposito, RENZO CALVIGIONI, *Il sindacato dell'ufficiale dello stato civile sulla trascrivibilità dei matrimoni conclusi all'estero*, in *Fam. dir.*, 1/2015, p. 86, il quale conclude manifestando l'opinione che il rifiuto alla trascrizione del matrimonio omosessuale contratto all'estero, opposto dalla maggioranza degli ufficiali dello stato civile, appare legittimo.

²⁸ Trib. Latina, decr. 10.6.2006, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2006, p. 1096.

²⁹ Corte d'Appello di Roma, decr. 13.7.2006, in *Riv. dir. int. priv. e proc.*, 2007, p. 426.

*matrimonio omosessuale contratto all'estero non è inesistente per il diritto interno ma, non essendo normativamente previsto che esso possa sortire alcun effetto, lo stesso deve considerarsi inefficace*³⁰. È parso opportuno ricordare questa vicenda perché sembra esemplarmente rappresentativa delle diverse opinioni che sono state espresse in materia di riconoscimento di un matrimonio omosessuale celebrato all'estero.

Nel caso delle due madri deciso dalla Suprema Corte in esame, merita peraltro di essere evidenziato che la domanda (residua) verteva sulla possibilità di trascrivere l'atto di nascita di un bambino, e non l'atto di matrimonio delle due donne che sono indicate quali sue madri.

Dei limiti entro cui può trovare riconoscimento il matrimonio omosessuale si è occupata la Corte costituzionale già con sentenza n. 138 del 2010. La Consulta ha osservato che per formazione sociale «deve intendersi ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico. In tale nozione è da annoverare anche l'unione omosessuale, quale stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso, cui spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia, ottenendone - nei tempi, nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge - il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri. Si deve escludere, tuttavia, che l'aspirazione a tale riconoscimento (che necessariamente postula una disciplina di carattere generale, finalizzata a regolare diritti e doveri dei componenti della coppia) possa essere realizzata soltanto attraverso un'equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio».

La Corte costituzionale ha operato, pertanto, l'espreso riconoscimento del rilievo costituzionale, ex art. 2 Cost., delle unioni tra persone dello stesso sesso, intese quali formazioni sociali, ed ha ritenuto di dover rimettere al legislatore «nell'esercizio della sua piena discrezionalità, d'individuare le forme di garanzia e di riconoscimento per le unioni omosessuali», unitamente alla possibilità della Corte stessa d'intervenire a tutela di specifiche situazioni (com'è avvenuto per le convivenze *more uxorio*).

A sua volta, la Suprema Corte, con la ricordata sentenza n. 4184 del 2012, investita del problema della possibilità di trascrivere nei registri d'anagrafe italiani un matrimonio omosessuale contratto all'estero, ha osservato che «il matrimonio tra persone dello stesso sesso celebrato all'estero non è inesistente per l'ordinamento italiano, ma soltanto inidoneo a produrre effetti giuridici», in assenza di una specifica previsione legislativa. La Corte ha pure specificato che «nella specie, l'intrascrivibilità di tale atto dipende non già dalla sua contrarietà all'ordine pubblico, ai sensi del Dpr n. 396 del 2000, art. 18³¹ ... ma dalla previa e più radicale ragione, riscontrabile anche

³⁰ Cass. sez. I, sent. 15.3.2012, n. 4184, edita, tra l'altro, in *Giust. civ.*, 2012, 1, p. 1691, con nota di FABIO CHIOVINI e MATTEO WINKLER, *Dopo la Consulta e la Corte di Strasburgo, anche la Cassazione riconosce i diritti delle coppie omosessuali*, ed in *Fam. dir.*, 7/2012, p. 678, con nota di MARCO GATTUSO, *Matrimonio "famiglia" e orientamento sessuale: la Cassazione recepisce la svolta della Corte europea dei diritti dell'uomo*. Sullo sviluppo di questa vicenda giudiziaria, cfr. RENZO CALVIGIONI, *Il sindacato dell'ufficiale dello stato civile sulla trascrivibilità dei matrimoni conclusi all'estero*, in *Fam. dir.*, 1/2015, p. 81 s.

³¹ «Come, invece, originariamente affermato dall'ufficiale dello stato civile di Latina a giustificazione del rifiuto di trascrizione, in conformità con le ... circolari emanate dal Ministero dell'interno», ricorda la Suprema Corte. Merita anche di essere ricordato che, secondo il Tribunale di Latina originariamente investito del ricorso volto a conseguire la trascrizione dell'atto di matrimonio,

dall'ufficiale dello stato civile in forza delle attribuzioni conferitegli, della sua non riconoscibilità come atto di matrimonio nell'ordinamento giuridico italiano. Ciò che, conseguentemente, esime il Collegio dall'affrontare la diversa e delicata questione dell'eventuale intrascrivibilità di questo genere di atti per la loro contrarietà con l'ordine pubblico»³².

L'evoluzione della giurisprudenza del Giudice di legittimità in materia ha poi condotto, di recente, ad affermare espressamente che la trascrizione del matrimonio omosessuale non incontra nell'ordinamento giuridico italiano limiti di ordine pubblico³³.

In materia si è quindi pronunciato, con sentenza n. 4899 del 26.10.2015³⁴, anche il Consiglio di Stato, ed ha affermato che «anche escludendo, quindi, l'applicabilità alla fattispecie considerata del fattore ostativo previsto all'art. 18 Dpr» n. 396 del 2000, «non potendosi qualificare come contrario all'ordine pubblico il matrimonio tra persone dello stesso sesso), la trascrizione dell'atto in questione deve intendersi preclusa proprio dal difetto di uno degli indispensabili contenuti dell'atto di matrimonio trascrivibile», la diversità di sesso tra i coniugi.

5. La decisione adottata dalla Suprema Corte, profili di criticità.

La prima sezione della Cassazione ha deciso il giudizio sul bambino figlio di due madri con sentenza 30 settembre 2016, n. 19599. Si tratta di una decisione meditata, lunga, articolata, che detta ben sette principi di diritto e non è agevole sintetizzare. Possono forse riassumersi le conclusioni scrivendo che gli ostacoli alla trascrizione dell'atto di nascita straniero del bambino figlio di due madri, poste dalla legislazione nazionale ed invocate dai ricorrenti, non deve ritenersi integrino principi dell'ordine pubblico italiano e non si risolvono perciò in ragioni sufficienti ad escludere la trascrizione del suo certificato di nascita, occorrendo assicurare la miglior tutela al preminente interesse del minore³⁵. In conseguenza la Suprema Corte ha confermato

l'intrascrivibilità dell'atto dipendeva (anche) dalla sua contrarietà con l'ordine pubblico internazionale (italiano), cfr. Trib. Latina, decr. 10.6.2005, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2006, p. 86 ss., con nota critica di FRANCESCO BILOTTA, *Matrimonio (gay) all'italiana*.

³² Cass. sez. I, sent. 15.3.2012, n. 4184 ... *cit.*, *loc. cit.*

³³ Cass. sez. I, sent. 9.2.2015, n. 2400, edita in *Nuova giur. civ. comm.*, 7-8/2015, 1, p. 649, con nota di TOMMASO AULETTA, *Ammissibilità del matrimonio tra persone del medesimo sesso*.

³⁴ Cons. st., sez. III, sent. dep. 26.10.2015, n. 4899 (ric. n. RG 4543/2015), edita *on-line* nel sito *ricercagiuridica.com*.

³⁵ Sembra peraltro meritare una considerazione, nel valutare quale sia il reale interesse del minore, il fatto che il progresso della scienza già oggi consentirebbe di provocare il concepimento di bambini che rechino in sé parte del corredo genetico di più persone. Appare allora opportuno porsi per tempo il problema di che cosa dovrà farsi in ordine alla richiesta di trascrizione del certificato di nascita di un bambino che taluno, in qualche parte del mondo - speriamo non per finalità eugenetiche - avrà fatto nascere componendo il materiale genetico di tre o quattro padri, semmai di più, ed altrettante madri. La verità pare essere che il superiore interesse del minore è un concetto elastico e, se i suoi limiti non sono attendibilmente definiti, "la legge diviene un lenzuolo bianco su cui il giudice può poi scrivere a suo piacimento la regola del caso concreto, sempre giustificata dall'interesse del minore", come ammonisce PAOLO MOROZZO DELLA ROCCA, *Dove finirà l'embrione se il piano si inclina ancora*

il decreto della Corte di Appello di Torino che aveva ordinato la trascrizione del certificato di nascita del bambino nei registri dello stato civile italiano.

Non essendo possibile, nei limiti di questo contributo, esaminare tutti i principi di diritto espressi dalla Corte di legittimità sembra opportuno concentrare l'attenzione su almeno uno dei profili innovativi della decisione e poi, necessariamente, sulla nozione di ordine pubblico adottata dalla Cassazione, perché suscettibile di trovare applicazione in un numero di casi molto elevato.

Il Giudice di legittimità ricorda innanzitutto, in materia di definizione di che cosa debba intendersi per maternità surrogata (punto 10.2), che «*la legge n. 40 del 2004 non consente alle coppie dello stesso sesso di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita (art. 5) e punisce chi le “applica” con una sanzione amministrativa pecuniaria (art. 12, comma 2)*». Inoltre, «*di “surrogazione di maternità” e di “commercializzazione di gameti o di embrioni” parla l’art. 12, comma 6, che le vieta con una norma che – come sottolineato dalla Corte cost. n. 162 del 2004 (al p. 9) – è attualmente in vigore e le punisce con una sanzione penale detentiva nei confronti di “chiunque, in qualsiasi forma, [le] realizza, organizza o pubblicizza”*».

Tanto premesso, la Suprema Corte scrive che «*per surrogazione di maternità o maternità surrogata (o gestazione per altri) si intende la pratica con la quale una donna assume l’obbligo di provvedere alla gestazione e al parto per conto di altra persona o di una coppia sterile, alla quale si impegna a consegnare il nascituro: in tal caso, una donna utilizza il corpo di un’altra donna che presta il proprio al solo fine di aiutarla a realizzare il suo esclusivo desiderio di avere un figlio.*

Nel caso in esame, invece, una donna», la madre spagnola, «ha partorito un bambino (anche) per sé, sulla base di un progetto di vita della coppia costituita con la sua partner femminile ... quest’ultima non si è limitata a dare il consenso alla inseminazione da parte di un donatore di gamete maschile (evidentemente esterno alla coppia), ma ha donato l’ovulo che è servito per la fecondazione ed ha consentito la nascita» del bambino, partorito dalla madre spagnola e «frutto dell’unione di due persone coniugate in Spagna. E’ questa una fattispecie diversa e non assimilabile ad una surrogazione di maternità».

Sulla base di queste premesse la Corte di legittimità ha quindi dettato il principio di diritto secondo cui, in «*tema di PMA, la fattispecie nella quale una donna doni l’ovulo alla propria partner (con la quale, nella specie, è coniugata in Spagna) la quale partorisca, utilizzando un gamete maschile donato da un terzo ignoto, non costituisce un’ipotesi di maternità surrogata o di surrogazione di maternità, ma un’ipotesi di genitorialità realizzata all’interno della coppia, assimilabile alla fecondazione eterologa, dalla quale si distingue per essere il feto legato biologicamente ad entrambe le donne registrate come madri in Spagna (per averlo l’una partorito e per avere l’altra trasmesso il patrimonio genetico)*».

A quanto sembra la decisione della Cassazione intende la maternità surrogata come un’ipotesi limitata alla gestazione di un nascituro con l’impegno da parte della gestante di consegnare poi il bambino ai committenti a seguito della nascita. Questa situazione non ricorrerebbe nel caso di specie perché la madre gestante ha condotto innanzi la gravidanza, cui non aveva assicurato un contributo genetico, intendendo consentire la nascita di un bambino (anche) proprio.

In che cosa consista la pratica della maternità surrogata non lo dice la legge n. 40 del 2004 e, sembra, la nozione non è definita neanche in altri testi legislativi. Nep-

?, in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 2015, p. 149.

pure la scienza sembra avere dettato sinora una definizione certa di che cosa debba intendersi quando si parla di maternità surrogata. La Cassazione ha ritenuto che, al fine di decidere la controversia sottoposta, occorresse comunque spiegare la pratica in che cosa consista, ma sembra opportuno osservare che la definizione proposta non è la sola ipotizzabile. In Spagna, ad esempio, si preferisce parlare della pratica indicandola come “gestazione per sostituzione”. Intesa la maternità surrogata come una gestazione per sostituzione - e, si badi, è solo uno delle ipotesi possibili, possono proporsi di ulteriori - rimane da dubitare che nel caso esaminato dalla Suprema Corte l'agire delle ricorrenti non abbia integrato la fattispecie. Di fatto una madre si è sostituita all'altra, che aveva donato il patrimonio genetico, nel portare innanzi la gravidanza. Se si pone l'accento sull'alterazione del ciclo naturale della nascita, qualsiasi gestazione per sostituzione potrebbe forse anch'essa qualificarsi come una surrogazione di maternità³⁶.

Particolare attenzione merita poi il concetto di ordine pubblico che la Cassazione ha ritenuto di indicare. La Suprema Corte ha dettato il principio di diritto (punto 7) secondo cui «*il giudice italiano, chiamato a valutare la compatibilità con l'ordine pubblico dell'atto di stato civile straniero (nella specie, dell'atto di nascita), i cui effetti si chiede di riconoscere in Italia, a norma degli artt. 16, 64 e 65 della legge n. 218 del 1995 e 18 dPR n. 396 del 2000, deve verificare non già se l'atto straniero applichi una disciplina della materia conforme o difforme rispetto ad una o più norme interne (seppure imperative o inderogabili), ma se esso contrasti con le esigenze di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, desumibili dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo*».

La questione di che cosa debba intendersi per ordine pubblico non è semplice. E' complesso anche trovare un accordo sul se esista un solo ordine pubblico o se da questo debba distinguersi un ordine pubblico internazionale e, soprattutto, indicare in che cosa le due nozioni si differenziano.

Sicuramente condivisibile appare il rilievo che non ogni norma imperativa dell'ordinamento positivo integra un principio di ordine pubblico. Del resto, se così non fosse, non staremmo qui a parlare di “principi” di ordine pubblico, una nozione che, qualunque significato si intenda attribuirle, evidentemente si differenzia da quella di norme di legge.

La dottrina tradizionale afferma, e l'impostazione non pare meritevole di censura, che l'ordine pubblico si compone dei principi fondanti dell'ordinamento, desumibili dalla Costituzione e dalle leggi. Questo concetto permette di affermare che l'ordine pubblico deve desumersi dall'intero sistema dell'ordinamento positivo, considerato nel suo complesso, dovendo dallo stesso ricavarsi i principi fondamentali che lo reggono.

E' indubbiamente vero, poi, che il disposto di cui agli articoli 10 ed 11 della Costituzione impone di tener conto degli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, e sembra possa condividersi pure l'opinione che dal diritto internazionale pattizio e consuetudinario possano desumersi principi che, in quanto recepiti nel nostro ordinamento, concorrono ad integrarne l'ordine pubblico. Ma è proprio questo il punto. Anche il diritto internazionale recepito costituisce un sistema di diritto vigente, ed è dall'intero sistema che sembra debbano desumersi i suoi principi.

³⁶ Ed incorrerebbe, pertanto, nei più volte ricordati divieti di legge.

La Cassazione scrive che l'ordine pubblico italiano deve ritenersi integrato, in materia di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, dai principi desumibili dai Trattati fondativi e dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, e ben venga. Nell'ampia materia in considerazione, peraltro, non sembrano da trascurarsi i principi desumibili dalla Dichiarazione universale dei diritti umani adottata in sede ONU nel 1948. Inoltre, in ogni settore del diritto esistono anche norme convenzionali che, essendo state recepite, sono ormai parte dell'ordinamento interno. In materia di tutela dei minori, ad esempio, può farsi riferimento alla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1959, alla Convenzione europea di Strasburgo sull'esercizio dei diritti dei minori del 1996, e non solo.

Sembra allora che pure queste norme convenzionali possano ritenersi parte del sistema da cui occorre desumere i principi vigenti dell'ordine pubblico italiano.

Resta poi fermo che occorre anche domandarsi, nell'ipotesi di contrasto tra un principio qualificabile fondamentale desumibile da norme internazionali con un principio, anch'esso qualificabile come fondamentale, che sia però previsto dall'ordinamento nazionale, a quale dei due debba assicurarsi prevalenza. Ove si ritenesse che sia sempre il principio desunto dal diritto internazionale a dover prevalere, l'intero ordinamento giuridico nazionale, compresi i suoi principi fondamentali, finirebbe per dover essere qualificato come un sistema giuridico meramente dispositivo. Il nostro ordinamento giuridico, infatti, potrebbe considerarsi in vigore fin quando le disposizioni del diritto internazionale, purché recepite, non si pongano in contrasto con le sue norme. Gli stessi principi su cui si fonda il diritto italiano dovrebbero (sempre) disapplicarsi quando contrastino con principi, da qualificarsi anch'essi come fondamentali, ma recepiti dall'ordinamento internazionale³⁷.

Pare ancora meritare una considerazione quello che sembra poter essere un problema, ma non ha ricevuto uno specifico esame da parte della Cassazione nella decisione in commento. Tradizionalmente si afferma che l'ordine pubblico è posto a presidio dei valori fondamentali dell'ordinamento, onde evitare che atti stranieri, anche giudiziari, possano essere riconosciuti efficaci nel nostro Paese sebbene si pongano in contrasto con i suoi principi fondamentali. Nel caso in esame, del bambino con due madri, è la stessa Suprema Corte a ribadire più volte, nel corso della decisione in esame, che le pratiche sottese alla nascita del bambino sono vietate nel nostro ordinamento. Tuttavia le due madri si sono giovate dell'elasticità delle norme del diritto internazionale privato, che trova la sua ragion d'essere nel facilitare il ri-

³⁷ Tesi che non appare condivisa dalla giurisprudenza della stessa Corte costituzionale, la quale ha ripetutamente affermato che il giudice comune, il quale rinvenga un contrasto insanabile tra la norma interna e quella internazionale recepita, deve proporre la questione di legittimità costituzionale ai sensi dell'art. 117, primo comma, Cost., cfr. Corte cost., sent. 24.10.2007, n. 349, edita, tra l'altro, in *Giust. civ.*, 2008, p. 585, con nota di SALVATORE SALVAGO, *Espropriazioni illegittime e risarcimento del danno dopo la declaratoria di incostituzionalità dell'art. 5-bis, comma 7-bis, l. n. 359 del 1992*, ed in *Riv. giur. urb.*, 4/2007, p. 373, con nota di FABIO CORVAJA, *Gli obblighi internazionali nelle sentenze nn. 348 e 349 del 2007: una partita tra legislatore, Corte costituzionale e giudici comuni*. La Suprema Corte, inoltre, ha ribadito che deve rimanere "fermo il predominio assiologico della Costituzione sulla Convenzione europea", Cass. SU, sent. 25.1.2017, n. 1946. Si osservi che, ad accogliere la diversa impostazione riassunta nel testo, si ingenererebbe pure il non agevole problema di individuare quale sia l'Autorità competente ad attribuire ad una norma - sia essa espressa, o meno - posta dall'ordinamento giuridico internazionale la qualifica di principio fondamentale.

conoscimento degli atti e delle decisioni straniere, per conseguire l'efficacia in Italia di un provvedimento che, in base alle leggi nazionali, non avrebbe potuto essere legittimamente adottato³⁸. Lo schema potrebbe essere riutilizzato più volte, anche in settori molto diversi dell'ordinamento, con conseguenze imprevedibili. Occorrerà pertanto individuare con attenzione quali siano gli atti ed i provvedimenti stranieri che tuttora non possono essere recepiti nel nostro Paese perché in contrasto con l'ordine pubblico italiano.

In materia di maternità plurima, poi, suscita perplessità il fatto che, essendo il riconoscimento della stessa inibito dalla legislazione nazionale, si rischia l'insorgere di una discriminazione censuaria tra le aspiranti, perché non tutte le donne unite in una coppia posseggono disponibilità economiche tali da potersi recare all'estero al fine di porre in essere le pratiche necessarie per la nascita di un loro bambino.

Inoltre, qualora si ritenesse di seguire in uno Stato estero che lo consenta la medesima pratica, donazione dell'ovulo da parte di una donna e gestazione da parte dell'altra, nell'ambito di un rapporto trilaterale di cui sia parte anche un uomo conosciuto, padre genetico e semmai compagno di vita di una delle due, quanti saranno i genitori? Chi eserciterà la responsabilità genitoriale? Sulle decisioni di maggiore importanza nell'interesse del minore occorrerà raggiungere un accordo a tre, decidendo a maggioranza? Tanti interrogativi.

In questo settore, peraltro, il problema di definire con la massima precisione quali siano i limiti al riconoscimento degli atti stranieri posti dall'ordine pubblico nazionale sembra ancora meritevole di approfondimento, e si presenta come assai attuale. La giurisprudenza di merito ha esaminato il caso di due donne italiane, coniugate in Spagna, che hanno domandato la trascrizione del certificato di nascita spagnolo di un bambino nato a Barcellona, a seguito di fecondazione eterologa, del quale risultavano essere madri entrambe. La peculiarità del caso, rispetto a quello esaminato dalla Suprema Corte nella sentenza in commento, consiste nel fatto che una delle due donne indicate come madri nel certificato di nascita, non ha fornito l'ovulo utilizzato per la fecondazione e neppure ha portato avanti la gravidanza. Si tratta, in sostanza, di una donna che può forse definirsi come una co-madre sociale del bambino la quale, in base al diritto italiano, potrebbe al più accedere alla c.d. *stepchild adoption*³⁹, ma certo non potrebbe essere riconosciuta come madre del bambino. Il Tribunale di Napoli, con decreto depositato il 6.12.2016 ha ordinato all'Ufficiale dello stato civile di trascrivere anche questo atto di nascita straniero.

³⁸ Il Consiglio di Stato, nella ricordata sentenza n. 4899 del 2015, *loc. cit.*, ha sostenuto che, ad accogliere simili domande, si "finirebbe per ammettere, di fatto, surrettiziamente ed elusivamente" il riconoscimento di istituti senz'altro estranei al nostro diritto, se non anche incompatibili con lo stesso. Ove si ritenesse di condividere questa linea di pensiero occorrerebbe pertanto negare la compatibilità delle richieste di trascrizione nei nostri registri dello stato civile di simili atti formati all'estero, potendo esercitarsi nell'individuare quale tra le categorie giuridiche già note sia quella più idonea a qualificare la fattispecie, dalla frode alla legge all'abuso del diritto, non sembrando da escludere l'opportunità di individuare una nuova e più consona definizione.

³⁹ Cfr. Cass. sez. I, sent. 22.6.2016, n. 12962, edita, tra l'altro, in *Foro it.*, 2016, p. 2342, con nota di GEREMIA CASABURI, *L'adozione omogenitoriale e la Cassazione: il convitato di pietra*, in *Fam. dir.*, 11/2016, p. 1034, con nota di SILVIA VERONESI, *La Corte di cassazione si pronuncia sulla stepchild adoption*, ed in *Nuova giur. civ. comm.*, II, 2016, p. 1213, con nota di GILDA FERRANDO, *Il problema dell'adozione del figlio del partner*,

Tribunale Civile di Milano

Sentenza 20 aprile 2017

Simboli religiosi – Libertà religiosa – Laicità – Sicurezza – Principio di non discriminazione

La previsione di cartelli con la scritta “per ragioni di sicurezza è vietato l’ingresso a volto coperto”, accompagnati da tre immagini con persone con casco, passamontagna e burqa, ciascuno barrato da una crocetta, affissi in attuazione di una disposizione regionale, non determinano alcuna discriminazione diretta o indiretta, in quanto si tratta di un divieto legato in modo necessario e proporzionato ad esigenze di sicurezza.

Fonte: www.olir.it

Tribunale Civile di Roma. Sezione Terza Lavoro

Sentenza 1 giugno 2017

Confessioni religiose – Associazioni religiose – Attività di spettacolo – Obbligo contributivo

È escluso l’obbligo contributivo in caso di manifestazioni organizzate a fini socio-educativi svolte da associazioni religiose riconosciute dalla confessioni con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonché da associazioni di volontariato di cui alla legge n.266/91, da associazioni di promozione sociale di cui alla legge n.383/2000, purché non si riscontri una vera e propria attività di spettacolo.

Fonte: inedita

La trascrizione del matrimonio ebraico: postilla a margine del Decreto 22 febbraio 2016 del Tribunale di Milano (sez. IX civile)

NOEMI CARMEN CAFARO

Il decreto in commento rappresenta un'importante pronuncia del Tribunale di Milano¹ che innova il tema della trascrizione tardiva del matrimonio ebraico, particolarmente controverso in dottrina, come in generale quella dei matrimoni acattolici.

L'istituto della trascrizione tardiva, disciplinato dal Legislatore concordatario del 1984, prevede per la prima volta la possibilità dei coniugi cattolici di chiedere, senza limiti di tempo, il riconoscimento degli effetti civili del loro matrimonio, ponendoli in una posizione di privilegio rispetto agli appartenenti alle altre confessioni religiose², sprovviste di analoga previsione normativa.

La trascrizione tardiva si caratterizza così per la centralità della volontà delle parti nel richiedere, trascorso il termine di cinque giorni dalla celebrazione delle nozze previsto *ex lege* (cd. trascrizione tempestiva), la trasmissione dell'atto di matrimonio all'ufficiale di stato civile³, il quale sarà tenuto a compiere una serie di adempimenti, volti a rilevare eventuali impedimenti, pregressi e successivi, per "*acquisire piena sicurezza sulla chiara ed esplicita volontà di entrambi i coniugi di conferire effetti civili al loro matrimonio*" e per verificare che sia stato "*conservato ininterrottamente lo stato libero dal momento della celebrazione a quello della richiesta*".⁴

Perfezionatosi tale *iter*, la trascrizione avrà efficacia retroattiva alla data di celebrazione, senza arrecare pregiudizi ai diritti legittimamente acquisiti da terzi⁵.

Il provvedimento esaminato afferma che l'istituto giuridico in esame non è applicabile al caso di specie, adducendo come motivazione la circostanza che la trascrizione tardiva non è disciplinata dalla legge 101 del 1989, fonte dei rapporti tra lo Stato e le Comunità ebraiche⁶.

A sostegno si ritiene che, in virtù dell'art. 8 comma terzo della Costituzione, solo mediante lo strumento giuridico dell'Intesa la confessione religiosa acattolica considerata disciplina la sua posizione all'interno dello Stato, rescindendo da quanto già stabilito dalla legge sui "*culti ammessi*"⁷.

¹ TRIBUNALE DI MILANO, Decreto 22 febbraio 2016, in *Diritto e Religioni*, 1, 2016, p. 686.

² RAFFAELE BALBI, *Il matrimonio religioso con effetti civili*, Giappichelli Editore, Torino, 2014, p. 31.

³ RAFFAELE BOTTA, *Il matrimonio concordatario*, in *Trattato di diritto privato*, diretto da M. BESSONE, vol. IV, *Il diritto di famiglia*, tomo I, a cura di A. ALBISETTI, R. BOTTA, S. CICCARELLO, L. ROSSI CARLEO, R. TOMMASINI, Giappichelli, Editore, Torino, 1999, p. 35

⁴ RAFFAELE BALBI, *op. cit.*, p. 35.

⁵ MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli Editore, Torino, 2010, p. 301.

⁶ ANNA SVEVA MANCUSO, *La rilevanza civile del matrimonio degli acattolici*, Edizioni Nuova Cultura, Roma, 2013.

⁷ PIETRO AGOSTINO D'AVACK, *Il diritto matrimoniale dei culti acattolici nell'ordinamento giuridico*

Sebbene durante i lavori preparatori fosse esplicitamente richiesta⁸, la trascrizione tardiva è stata espunta dal testo definitivo dell'Intesa, rilevando così l'eccezionalità di tale istituto, resa ancora più evidente dalla circostanza che la normativa sul matrimonio ebraico avrebbe teso ad una sostanziale equiparazione con quella concordataria.

In considerazione di quanto appena detto, non appare convincente l'opinione di parte della dottrina che ravvisa in tale circostanza una lacuna legislativa da colmare attraverso il criterio *dell'analogia legis*.⁹

I giudici, a tal riguardo, hanno statuito che la trascrizione tardiva, data la sua natura di "*jus speciale*", non è applicabile analogicamente, confermando ancora una volta il carattere eccezionale della stessa e risolvendo una questione a lungo dibattuta in dottrina.¹⁰

Fermo quanto detto, nel caso concreto, è stata riconosciuta agli sposi la possibilità di trascrivere il proprio matrimonio oltre il termine legale, ed in ciò consta l'aspetto più significativo del decreto 22 febbraio 2016.

Infatti i giudici hanno ritenuto applicabile la c.d. "*trascrizione posticipata con effetti ex tunc*", ovvero "*un procedimento che risponde alla mera esigenza di porre riparo a vizi o errori in cui sia incorso l'organo preposto nel procedimento di mera trasmissione*", così che sia data efficacia civile alle nozze retroattivamente fino alla data della celebrazione, a condizione che, al momento della richiesta sussistano ancora quei requisiti previsti *ex lege* per accedere all'unione matrimoniale.

La ragione di tale decisione va riscontrata nella circostanza che la mancata trascrizione non è dipesa dalla esplicita volontà degli sposi, ma dall'omissione del

italiano, Luzzati, Roma, 1933.

⁸ ANNA SVEVA MANCUSO, *op. cit.*, p. 114 ss.

⁹ A tal riguardo Anna Sveva Mancuso, riporta: "*Altra parte della dottrina si è pronunciata, invece, per l'ammissibilità della trascrizione tardiva anche se i vari autori non sono concordi tra loro sui motivi che li portano a sostenere tale asserzione. Alcuni di essi fondano il loro convincimento proprio sulla possibilità di applicare per analogia quanto disposto per il matrimonio canonico. Jemolo in proposito osserva che la formazione delle due leggi è coeva e che si nota un certo parallelismo tra le loro disposizioni [...]. Schiappoli ritiene possibile una trascrizione tardiva perché considera che il vincolo matrimoniale sia già perfetto con lo scambio dei consensi e che la trascrizione sia soltanto una condizione necessaria per fargli conseguire gli effetti civili [...]. Qualora perciò il ministro acattolico trasmetta in ritardo l'atto di matrimonio, egli è del parere che la trascrizione possa avere luogo egualmente, in analogia con quanto stabilito dalla legge, assimilando il suo ritardo a quello dell'ufficiale di stato civile.[...] E' del pari dell'idea che la trascrizione tardiva sia ammissibile, proprio per la natura, meramente probatoria di tale istituto nel matrimonio acattolico, D'Avack.[...] il quale però, sebbene ammette la possibilità di applicare anche ai culti acattolici l'istituto giuridico in esame, tuttavia non ritiene fattibile il ricorso all'analogia col matrimonio cattolico, avendo la trascrizione valore giuridico diverso. Piacentini è sostanzialmente d'accordo con D'Avack.[...]*" ANNA SVEVA MANCUSO, *op. cit.*, p. 89.

¹⁰ La dottrina maggioritaria ha sempre sostenuto l'impossibilità di estendere analogicamente l'istituto giuridico della trascrizione tardiva ai matrimoni acattolici; così Albisetti: "*[...] ci sembra che una tale analogia non sia invocabile data la specialità del regime matrimoniale previsto dagli Accordi lateranensi, specialità che peraltro comporta la conseguente eccezionalità del principio di trascrizione tardiva*". Così ALESSANDRO ALBISETTI, *Il matrimonio degli acattolici: Gli Ebrei*, in *Il Diritto Ecclesiastico*, Parte I, Giuffrè, Milano, 1990, p. 465. Dello stesso avviso anche Di Marzio: "*Occorre innanzitutto premettere che la trascrizione posticipata del matrimonio acattolico deve essere senz'altro rifiutata dall'ufficiale di stato civile e non sembra possa neppure essere disposta dall'autorità giudiziaria [...]*". Così PAOLO DI MARZIO, *Il matrimonio concordatario e gli altri matrimoni con effetti civili*, Cedam, Padova, 2008, p. 260.

rabbino il quale pur essendo normativamente obbligato non ha mai trasmesso gli atti del matrimonio all'ufficiale di stato civile, viziando così parte del procedimento amministrativo.

A ben vedere, i giudici hanno, a mio giudizio, ricavato la proposta lettura dalla normativa sulla trascrizione tardiva, per cui considerando che nel caso in esame le parti hanno potuto trascrivere il matrimonio a più di un anno dall'avvenuta celebrazione del rito ed essendosi anche esaurito l'arco temporale di 180¹¹ giorni dalla validità delle pubblicazioni, si potrebbe ritenere tale scelta come un tentativo di prevedere un procedimento simile alla trascrizione tardiva¹².

Ciò è tanto più vero se si considera che già prima di tale pronuncia era possibile regolarizzare l'iter di registrazione del matrimonio non validamente perfezionatosi ricorrendo alla procedura giudiziale della rettificazione degli atti dello stato civile, ex art. 95 e ss. del D.P.R. 369/2000¹³, dato che le incombenze che accompagnano e seguono la celebrazione del rito sono veri e propri atti dovuti¹⁴.

In definitiva, la soluzione adottata dal Tribunale appare pienamente conforme con i principi cardine del nostro ordinamento, poiché ha dato rilevanza alla volontà originaria delle parti, di vedere trascritto il loro matrimonio, salvaguardando così un diritto che, altrimenti, sarebbe risultato inevitabilmente leso.

I giudici hanno ritenuto così necessario adottare una peculiare soluzione, ovvero dare rilevanza giuridica ad un istituto fin ora riconosciuto dalla sola dottrina, quello della trascrizione posticipata con effetti *ex tunc* appunto; non solo, nel motivare il decreto, il Tribunale ha anche regolamentato tale istituto, disciplinandone le caratteristiche principali e i necessari presupposti applicativi.

Ma ciò che rende questa pronuncia innovativa è la circostanza per cui è stato, di fatto, applicato un istituto che l'Intesa con le Comunità ebraiche non prevede.

Sebbene ad una prima lettura siffatta decisione possa apparire in contrasto con l'art. 8 della Costituzione, scorrendo le motivazioni poste a fondamento della stessa, si evince un intento forte di tutela da parte dei giudici verso la volontà delle parti, intorno cui si soffermata l'attenzione del Tribunale.

¹¹ CARLO CARDIA, *Principi di diritto ecclesiastico: tradizione europea, legislazione italiana*, Giappichelli Editore, Torino, 2010, p. 373.

¹² SARA DOMIANELLO, *I matrimoni davanti a ministri di culto*, in *Trattato di diritto di famiglia* diretto da P. Zatti, vol. I, tomo I, Giuffrè, Milano, 2002, p. 363.

¹³ A tal proposito Finocchiaro ritiene che la mancata trasmissione dell'atto da parte del ministro di culto non sia lesiva del vincolo matrimoniale, che potrebbe essere salvato, dato l'interesse primario dell'ordinamento a tutelare la validità del vincolo. Infatti il Finocchiaro, escludendo l'applicazione analogica dell'istituto della trascrizione tardiva ai matrimoni acattolici, ritiene che un ulteriore strumento posto a tutela della volontà delle parti, nei casi in cui si sia verificata una mancata trasmissione dell'atto di matrimonio all'ufficiale di stato civile, sia un ricorso all'autorità giudiziaria ex art. 131 c.c., la quale, mediante sentenza, ordinerà la trascrizione, dopo aver accertato il permanere di tutte le condizioni richieste dalla legge, specie quello "se le parti stesse intesero celebrare un matrimonio valido agli effetti civili e non un vincolo di mera natura religiosa." Con tale dichiarazione, ad avviso dell'autore, è reso minimo il pericolo che sia dilatata la possibilità di matrimoni clandestini o segreti. (Cfr. FRANCESCO FINOCCHIARO, FRANCESCO ONIDA, *Matrimonio concordatario-Matrimonio degli acattolici*, Giuffrè, Milano, 1977, p. 90 ss.)

¹⁴ CARLO CARDIA, *op. cit.*, p. 364 ss.

Camera dei Deputati, Interpellanza 28 febbraio 2017, n. 2-01685, a firma dell'on. Renato Brunetta, presentata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nonché al Ministro della Giustizia

Fonte: www.camera.it

Fonti giornalistiche riferiscono che il Decano della Rota Romana, organo della Santa Sede, ha promulgato un decreto che recita: “La nomina degli Avvocati è riservata al Decano; che può confermare, eventualmente, come patrono d'ufficio, l'avvocato che la parte ebbe nei gradi inferiori”;

com'è noto il Tribunale della Rota Romana (già Sacra Rota) emette sentenze sulle cause di nullità matrimoniale, che possono essere deliberate in Italia in applicazione del Concordato. Questo decreto, abrogando di fatto il diritto ad avere un avvocato di fiducia, non può non imporre gravi interrogativi sulla base di una più compiuta e dettagliata narrativa sul contesto storico e giuridico in cui nasce e si applica la deliberazione del Decano; a quanto consta all'interpellante anche avvocati di fiducia già nominati, pendente la causa, sono stati, senza alcuna giusta causa, rimossi dal Decano contro la volontà delle parti che avevano conferito mandato di fiducia anche da molto tempo, imponendo così loro diverso avvocato d'ufficio;

la stessa riforma procedurale canonica introduce un “processo più breve” davanti al Vescovo e non al Tribunale ecclesiastico collegiale, con procedura sommaria (una sola udienza e quindici giorni di tempo per emanare la sentenza; cfr. canone 1683 ss., in Motu proprio *Mitis Iudex* 8 dicembre 2015) e tale abbreviata procedura è utilizzabile solo con il consenso delle parti;

L'Accordo di Villa Madama sottoscritto tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana pone quale condizione per il riconoscimento da parte della corte di appello degli effetti civili italiani delle sentenze canoniche “che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano” (articolo 8, n. 2, lettera b), della legge n. 121 del 1985);

la Corte Costituzionale, nella sua sentenza del 22 gennaio 1982, n. 18, ha indicato il diritto alla difesa fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale “nel suo nucleo più ristretto ed essenziale”;

va rilevato il valore assoluto, inviolabile ed irrinunciabile del diritto all'assistenza tecnico-fiduciaria, quale parte ineludibile del diritto di difesa, tutelato da norme costituzionali ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione, cosicché attraverso la obbligatorietà della difesa tecnica o la nomina eventuale di un difensore d'ufficio solo in assenza della prima, si assicura un equo processo ed una contrapposizione equilibrata tra le parti (cfr. da ultimo Cass. pen. Sez. Un., 26 marzo 2015);

va considerato che l'obbligo dell'assistenza tecnico-fiduciaria rientra nel più generale obbligo di rispettare principi di ordine pubblico, anch'esso espressamente

previsto dal Concordato, e particolarmente valorizzato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr. Cassazione Sezioni Unite 17 luglio 2014, nn. 16379-16380) in tema di deliberazione di sentenze canoniche, anche perché la mancata assistenza tecnico-fiduciaria può sicuramente andare in detrimento dei diritti della parte più debole ed essere utilizzata al fine di far cadere l'assegno di mantenimento, in assenza di giudicato di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario;

il descritto principio fondamentale del diritto di difesa ha trovato consacrazione anche nell'articolo 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo, in materia di processo equo;

va evidenziato, tra l'altro, che la Corte di Strasburgo, il 20 luglio 2001, decidendo il "caso Pellegrini" ha già condannato l'Italia per l'indebita esecuzione di una sentenza canonica, non essendosi i giudici nazionali sincerati che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici fosse stato rispettato l'articolo 6;

occorre evidenziare in particolare, che i tribunali ecclesiastici e le loro attività non sono sindacabili dinanzi alla Corte di Strasburgo perché la Santa Sede non è parte della Convenzione dei diritti dell'uomo, ma sono sindacabili e sono stati sindacati gli atti dello Stato italiano;

il divieto per le parti di scegliere liberamente un avvocato di fiducia, l'imposizione di un avvocato di ufficio anche in presenza di avvocato di fiducia già nominato, l'imposizione dal medesimo organo giudicante con commistione di ruoli e poteri, la scelta discrezionale ed insindacabile degli avvocati d'ufficio demandata ad un unico soggetto, che è anche il presidente del tribunale, la rimozione senza giusta causa di avvocati che patrocinavano già pendenti, e la imposizione di una procedura sommaria anche senza l'adesione della parte convenuta, costituiscono ad avviso dell'interpellante gravissima lesione del diritto di difesa;

tale lesione al diritto di difesa, essendo normativamente prevista, a giudizio dell'interpellante, impedisce radicalmente il riconoscimento delle sentenze ecclesiastiche per loro contrarietà all'articolo 8, n. 2, lettera b), del Concordato (cfr. legge 121 del 1985), all'articolo 24 della Costituzione e all'articolo 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo –:

quali siano gli urgenti intendimenti del Governo in merito ai fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza intenda assumere affinché possa essere garantito il rispetto pieno della Convenzione dei diritti dell'uomo presso i tribunali della Santa Sede, anche ai fini della deliberazione delle sentenze ecclesiastiche.

L'interpellanza è stata discussa presso la Camera dei Deputati nella Seduta n. 757 di venerdì 10 marzo 2017:

«PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interpellanze urgenti.

(Iniziativa di competenza in relazione al pieno rispetto della Convenzione europea dei diritti dell'uomo presso i tribunali della Santa Sede, alla luce della giurisprudenza CEDU – n. 2-01685)

PRESIDENTE. Passiamo alla prima interpellanza urgente all'ordine del giorno Brunetta n. 2-01685 *(Vedi l'allegato A)*.

Chiedo al deputato Brunetta se intenda illustrare la sua interpellanza o se si riserva di intervenire in sede di replica.

RENATO BRUNETTA. Certamente, Presidente.

Signora Presidente, onorevoli colleghi, signor sottosegretario, ho presentato questa interpellanza per sollevare una questione sicuramente non molto nota, ma che, di fatto e di diritto, tocca comunque le vite e i diritti fondamentali di tanti nostri concittadini.

Come si riporta nel testo e come abbiamo appreso da fonti giornalistiche, nel mese di dicembre 2015 - più di un anno fa - con un decreto non pubblicato, ma soltanto affisso alla bacheca della Rota Romana, organo della Santa Sede, l'ex Sacra Rota, il Decano Pinto ha stabilito che "la nomina degli avvocati è riservata al Decano, che può confermare, eventualmente, come patrono d'ufficio, l'avvocato che la parte ebbe nei gradi inferiori".

Come è noto, il tribunale della Rota Romana, già Sacra Rota, emette sentenze sulle cause di nullità matrimoniale che possono essere deliberate in Italia in applicazione del Concordato, deliberate ovvero pienamente riconosciute nello Stato italiano con gli effetti civili che questo comporta. Il decreto del Decano, abrogando di fatto il diritto ad avere un avvocato di fiducia, non può quindi non imporre gravi interrogativi sulle conseguenze che ne derivano. Ci risulta che anche avvocati di fiducia già nominati siano stati, senza alcuna giusta causa, rimossi dal Decano contro la volontà delle parti che avevano conferito mandato di fiducia anche da molto tempo, imponendo così loro diverso avvocato d'ufficio.

Ricordo, però, che l'accordo di Villa Madama del 1984, sottoscritto tra la Santa Sede e la Repubblica italiana, pone quale condizione per il riconoscimento da parte della corte d'appello degli effetti civili italiani delle sentenze canoniche "che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano".

Ricordo, altresì, che la Corte costituzionale, nella sentenza del 22 gennaio 1982, n. 18, ha indicato il diritto alla difesa fra i principi supremi dell'ordinamento costituzionale, nel suo nucleo più ristretto ed essenziale. Va, quindi, rilevato il valore assoluto, inviolabile e irrinunciabile del diritto all'assistenza tecnico-fiduciaria quale parte ineludibile del diritto di difesa, tutelato da norme costituzionali ai sensi dell'articolo 24 della nostra Costituzione. Il descritto principio fondamentale del diritto di difesa ha trovato consacrazione anche nell'articolo 6 della Convenzione europea per i diritti dell'uomo in materia di processo equo.

Ebbene, signora Presidente e signor sottosegretario, onorevoli colleghi, rilevando una violazione del diritto di difesa nella deliberazione del Decano della Sacra Rota, con questa interpellanza avevamo chiesto al Governo di prestare attenzione alla vicenda e quali iniziative di competenza il Governo intendeva assumere affinché fosse garantito il rispetto pieno della Convenzione dei diritti dell'uomo presso il tribunale della Santa Sede, soprattutto ai fini della delibazione delle sentenze ecclesiastiche.

Nel frattempo, però, è successo qualcosa: per una volta, all'interpellanza al Governo italiano ha risposto prima un altro Governo, in questo caso quello della Santa Sede, e lo ha fatto in modo, per così dire, improprio, comunicando, tramite l'articolo di un autorevole vaticanista de *La Stampa*, Andrea Tornielli, come fosse stato posto rimedio alla stortura paurosa del diritto di difesa sopra menzionato.

Ovviamente l'appunto, sia pure autorevole, di un vaticanista non può bastare. Di certo la notizia, non a caso, è stata data alla vigilia di questo nostro incontro o delle interpellanze. Io non sono un vaticanologo, per carità, e neppure un vaticanista: lascio a loro di ricostruire le trame - nel senso buono del termine, ovviamente - che hanno indotto a questa risposta così puntuale.

Come si legge nell'articolo apparso proprio ieri, il Segretario di Stato Pietro Parolin avrebbe fatto pervenire al Decano della Rota una lettera in cui comunicava "che il Santo Padre ha espresso la volontà che sia rispettato il diritto di ogni fedele di scegliere liberamente il proprio avvocato". Il cardinale, a nome del Pontefice, chie-

deva quindi al Decano della Rota di “voler modificare la prassi attuale” e correggere, quindi, l’interpretazione del rescritto papale del dicembre 2015 data da monsignor Pinto, invitando a consentire alle parti che lo desiderano di scegliersi - bontà sua - un patrono di fiducia (bontà sua l’ho aggiunto io).

È davvero strano, però, come la situazione, in piedi da più di un anno e mai segnalata da nessun giornalista vaticanista, ma solo da un giornalista, Renato Farina, con un articolo del 30 dicembre 2016, abbia avuto una svolta proprio in questi giorni e che il decreto - quindi serviamo ancora a qualcosa, signor sottosegretario, signor Presidente, signori colleghi - del supremo tribunale della Segnatura Apostolica, che di fatto annulla il decreto del Decano dello scorso dicembre, sia datato proprio 7 marzo 2017, ovvero tre giorni prima della discussione di oggi di questa interpellanza; un’interpellanza che era stata assegnata alla Presidenza del Consiglio, ma su cui viene a rispondere - non me ne voglia il sottosegretario Migliore, di nome e di fatto - un rappresentante della giustizia, quasi come se questa cosa non riguardasse i rapporti tra Stati. Mi auguro che le autorità vaticane abbiano, per via diplomatica, fornito chiarimenti lineari e documentati e mi auguro che il Governo italiano abbia formalizzato una protesta e che venga immediatamente fatta chiarezza sulla vicenda, essendo la prassi della Rota in contrasto con i Patti Lateranensi. Ad ogni modo, mi auguro che il Governo italiano oggi - ma non ne dubito - sia in grado di offrire una risposta soddisfacente al tema proposto. La ringrazio, signora Presidente, grazie, signor sottosegretario.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario di Stato per la Giustizia, Gennaro Migliore, ha facoltà di rispondere.

GENNARO MIGLIORE, *Sottosegretario di Stato per la Giustizia*. Grazie, signora Presidente. Ringrazio l’onorevole Brunetta per questa interpellanza, che, come ha già osservato nella sua prolusione e nell’illustrazione della stessa, vedrà da parte mia una risposta in particolare sul merito giurisprudenziale, piuttosto che sulla relazione dei nostri due Stati sovrani, così come stabilito dagli accordi. Questo è anche il senso di una interpretazione, di una risposta che io intendo fornire sulla base dei principi generali che riguardano, nell’ordinamento italiano, le sentenze di nullità, in particolare, in questo caso, del matrimonio concordatario, pronunciate in ultima istanza dalla Rota Romana, in conseguenza di un provvedimento - quello del Decano - che - io apprendo oggi - possa anche essere stato eventualmente revocato, che nei citati procedimenti avrebbe avvocato a sé la nomina del difensore delle parti, riservandosi l’eventuale facoltà di confermare quale difensore d’ufficio anche l’avvocato già nominato di fiducia nei gradi inferiori.

Quindi, l’intervenuta eventuale modifica, ovviamente, non farà parte della trattazione di questa risposta, ma, come si vedrà, interverrà soprattutto per definire quali sono gli ambiti nei quali ci possiamo muovere come Governo. Si chiede quali iniziative intenda assumere il Governo, perché possa essere garantito il pieno rispetto della Convenzione dei diritti dell’uomo presso i tribunali della Santa Sede, anche ai fini della delibazione delle sentenze ecclesiastiche. L’onorevole Brunetta, inoltre, chiede se il Governo italiano intenda avviare iniziative per assicurare il pieno rispetto della Convenzione dei diritti dell’uomo presso i tribunali della Santa Sede. È una questione, quindi, generale, al di là del caso specifico, e credo sia utile affrontarla anche in questa sede.

Nell’affrontare la questione proposta, va innanzitutto evidenziato come, nell’affermare il principio di indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa cattolica, l’articolo 7 della Costituzione statuisce che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno

nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. Siffatto principio era stato già affermato nel Trattato lateranense fra la Santa Sede e l'Italia del 1929, laddove è previsto che la sovranità e la giurisdizione esclusiva che l'Italia riconosce alla Santa Sede sulla Città del Vaticano importa che nella medesima non possa esplicitarsi alcuna ingerenza da parte del Governo italiano e che non vi sia altra autorità che quella della Santa Sede. E nell'accordo del 1984, all'articolo 1, la Repubblica italiana e la Santa Sede riaffermano che lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani, e all'articolo 2 è assicurata alla Chiesa la libertà di organizzare il pubblico esercizio del culto, del magistero e del ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.

Nel delineato contesto normativo, la separazione degli ordini propri della Repubblica e della Santa Sede non consente al Governo potere di ingerenza alcuno sulle questioni pertinenti alla indipendenza e sovranità della Santa Sede, anche in relazione alle prerogative giurisdizionali. Non può, pertanto, direttamente sindacarsi l'iniziativa del Decano in ordine alla costituzione della difesa nel giudizio di nullità matrimoniale celebrato presso i tribunali ecclesiastici, né evidentemente la conformità dei procedimenti ai principi espressi nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo.

La questione relativa alla limitazione del diritto di difesa che discenderebbe dal provvedimento del Decano può, invece, assumere rilevanza ai fini della delibazione della sentenza di competenza del giudice nazionale, e questo è un principio generale che vale per qualsiasi reciprocità tra i sistemi giurisdizionali di due Stati sovrani, come in questo caso.

Come è noto, nell'articolo 8, n. 2, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 1984, si stabilisce che le sentenze di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della corte d'appello competente, quando questa accerti che – e questo è il punto fondamentale - “(...) nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici è stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano”. Il punto 4, alla lettera *b*) del Protocollo addizionale precisa poi che “ai fini dell'applicazione degli articoli 796 e 797 del codice italiano di procedura civile, si dovrà tener conto della specificità dell'ordinamento canonico dal quale è regolato il vincolo matrimoniale che in esso ha avuto origine”.

Ai fini della delibazione sarà, pertanto, necessario che il giudice nazionale verifichi, in particolare, se nel procedimento celebrato davanti ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio, in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano - come è evidente e come è stato anche qui sottolineato - e, dunque, se nonostante le limitazioni della facoltà di nomina dell'avvocato di fiducia, introdotte nella giurisdizione canonica, il processo si sia svolto nel pieno rispetto delle garanzie difensive. È questo il dato.

Con riferimento all'interpretazione dell'articolo 8, n. 2, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984, la giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. Sez. I civile, n. 10796/2006, e in senso conforme, Cass. Sez. I civile, n. 114167/2014, e da ultimo, Sez. Unite, 17 luglio 2014, n. 16380), quanto alla verifica del rispetto del diritto di difesa nel corso del processo ecclesiastico, ha posto in evidenza come la norma, nel condizionare all'accertamento della sussistenza delle “condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere”, rinvii di fatto all'articolo 797 del codice di procedura civile. Ha, ulteriormente, precisato la Suprema Corte che “poiché il rinvio alla citata norma del

codice di rito deve ritenersi di natura materiale e non formale, ne consegue che la dichiarazione di efficacia nel territorio dello Stato di dette sentenze, è subordinata all'accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 797 del codice di procedura civile, e non a quelli di cui all'articolo 64 della legge n. 218 del 1995 (che lo ha sostituito) per il riconoscimento automatico nell'ordinamento nazionale delle sentenze straniere.”

Il richiamo ai principi dell'articolo 797 del codice di procedura civile - che al punto n. 7 indicava tra le condizioni per la dichiarazione di efficacia nello Stato delle sentenze straniere la verifica che esse “non contengano disposizioni contrarie all'ordine pubblico italiano” - pone in evidenza, quale clausola di chiusura del sistema, proprio il principio della contrarietà all'ordine pubblico. La necessità della verifica da parte della Corte d'appello della conformità della sentenza ecclesiastica a tale principio era stata, peraltro, evidenziata già dalla fondamentale sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 1982, che appunto era stata richiamata.

Con specifico riferimento al limite dell'ordine pubblico processuale, la Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato (Cass. n. 17519/2015) come, in tema di riconoscimento di sentenze straniere, il giudice deve verificare se siano stati soddisfatti i principi fondamentali dell'ordinamento, anche relativi al procedimento formativo della decisione, con la precisazione che non è ravvisabile una violazione del diritto di difesa in ogni inosservanza di una disposizione della legge processuale straniera a tutela della partecipazione della parte al giudizio, ma soltanto quando essa, per la sua rilevante incidenza, abbia determinato una lesione del diritto di difesa rispetto all'intero processo, ponendosi in contrasto con l'ordine pubblico processuale, riferibile ai principi inviolabili a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, e non ove investa le sole modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie.

Il principio enunciato si pone in linea con la giurisprudenza comunitaria (Corte di giustizia, 2 aprile 2009, causa C-394/2007), secondo la quale il diritto di difesa può subire una moderata limitazione nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso nei confronti di un soggetto che abbia avuto, comunque, la possibilità di partecipare attivamente al processo.

L'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo afferma il diritto di ciascun individuo allo svolgimento di un processo giusto, prevedendo una serie di garanzie - quali la pubblicità della procedura, la durata ragionevole, l'accesso ad un tribunale, la indipendenza ed imparzialità dello stesso - che si traducono in obblighi a carico dei poteri pubblici circa la tenuta di un processo equo, che si scandiscono con diversa intensità in riferimento al processo penale ed alla giurisdizione civile (Dombo Beheer B.V. contro Paesi Bassi, n. 32; Levages Prestations Services contro Francia n. 46), declinando il diritto di difesa principalmente sotto il profilo della “parità delle armi”, che qualifica il diritto al contraddittorio anche del processo civile.

Nel quadro così sommariamente delineato, è indubbio che la questione attinente alla rappresentata violazione del diritto di difesa nel giudizio canonico è rimessa alla valutazione del giudice nazionale e, quindi, della corte d'appello che dovrà valutare, caso per caso, investendo della richiesta di *exequatur* della sentenza dichiarativa della nullità del matrimonio.

Come riferito dalle competenti articolazioni di questo Dicastero, non constano al riguardo ancora provvedimenti della nostra autorità giudiziaria che abbiano affrontato la questione, in considerazione del fatto che il decreto del Decano, richiamato dall'onorevole interpellante, è di recente introduzione ed evidentemente, se ritirato,

non troverà nella nostra giurisprudenza probabilmente nessun effetto concreto.

Il Ministero seguirà ovviamente con attenzione, oltre alle informazioni che ci ha fornito anche oggi l'onorevole Brunetta, gli orientamenti giurisprudenziali che si delineranno al riguardo, nel doveroso rispetto dell'autonomia dell'esercizio delle prerogative giurisdizionali che, come è noto, limitano però il Guardasigilli, il sindacato del Guardasigilli, alle sole ipotesi di violazione di legge e di abnormità.

PRESIDENTE. Il deputato Brunetta ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interpellanza.

RENATO BRUNETTA. Grazie, signora Presidente. Grazie, signor sottosegretario: parzialmente soddisfatto; perché? Non essendo un giurista - nessuno è perfetto, ahimè - mi sembra di aver capito, dalla lunga, articolata e impegnativa risposta del sottosegretario Migliore, che il sottosegretario Migliore mi dà ragione. Dice: sì, è vero, le cose stanno così, però è il giudice, la corte d'appello, a doverlo rilevare nel momento della delibazione, cioè nel momento dell'applicazione - uso termini da povero economista - e della attribuzione di efficacia giuridica alla sentenza ecclesiastica all'ordinamento italiano.

Bene, però le cose non si possono semplificare fino a questo punto, perché? Primo, possibile che l'ambasciatore italiano presso la Santa Sede non abbia rappresentato al nostro Governo, prima, e al Governo della Santa Sede, cioè alla Santa Sede, questo contrasto tra le norme italiane, internazionali, ed europee, rispetto al diritto fondamentale di difesa? Gli ambasciatori servono a questo, a segnalare quello che succede.

Poi, un altro punto, sempre non me ne voglia signora Presidente, onorevoli sottosegretari: attenzione, sono state delibate delle sentenze dal 7 dicembre 2015 ad oggi con questa menomazione del diritto di difesa che porterebbero alla nullità della stessa delibazione; mamma mia, sto diventando anch'io un giurista! Nessuno se n'è accorto, da quando il Decano della Rota ha disposto questo editto che ha impedito la nomina degli avvocati di fiducia e dunque in un regime di diritto di difesa menomato? Una, dieci, cento, di queste delibazioni che fine faranno? Ritengo ovvio che vengano comunque annullate tali sentenze eventualmente delibate, perché in grave pregiudizio delle parti, essendo avvenuto in assoluto denegato diritto di difesa. Lo Stato italiano, infatti, non può recepire delle sentenze, come lei correttamente signor sottosegretario mi ha spiegato, che hanno peraltro effetti significativi, economici, patrimoniali, familiari, anche dal punto di vista economico, sulla vita dei cittadini italiani, in totale contrasto con i principi vigenti del nostro ordinamento.

Mi chiedo se lo Stato italiano intenda avanzare una richiesta che risponda circostanziatamente circa il trattamento subito da cittadini italiani penalizzati da questa, tra virgolette, "prepotenza tribunizia ecclesiastica" e come intenda porsi qualora i cittadini coinvolti in questo abuso facciano ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo. Vede, certo, la corte d'appello, però siamo in regime concordatario, e quindi occorrerebbe un rapporto tra gli Stati, per questo ho citato all'inizio il nostro ambasciatore.

È insopportabile il regime di minorità che caratterizza i rapporti del Governo italiano verso la Santa Sede, perché certamente si tratta di due Stati sovrani, ma c'è un Concordato, ci sono le regole, i principi fondamentali della nostra Costituzione, che vanno rispettati. Posso dire che per fortuna (non certo per il nostro ambasciatore e non certo per i vaticanisti che hanno agitato il turibolo della Curia che, tardivamente, forse, non lo sappiamo ancora in maniera ufficiale, ha risolto la questione) qualcuno ha sollevato il caso. Questo qualcuno oggi è presente in quest'Aula. Qualcuno l'ha sollevato sulla libera stampa. Lo Stato italiano mi ha spiegato come stanno le regole

e questo *albo lapillo signanda dies*, così cito anche un po' di piccolo latino, di ricordi liceali, questo è un bel giorno. Lei ha riprodotto la mia interpellanza urgente e di questo le sono grato; però, attenzione: questo stato di cose non è un buon segnale nell'attenzione che il nostro Stato deve mettere nella valutazione e nel controllo della reciprocità dei rapporti tra il nostro Stato e la Santa Sede rispetto, ovviamente, ai diritti dei nostri cittadini.

La delibazione è un fatto importante, ha effetti giuridici che comportano modifiche, effetti, sulla vita dei nostri concittadini; occorrerebbe un po' più di attenzione da parte di tutti, certamente nostra, stiamo svolgendo oggi questo compito, certamente del nostro ambasciatore, certamente delle nostre autorità di Governo, perché queste devianze non si abbiano a ripetere. Se poi la Santa Sede ha già provveduto a far marcia indietro, uso una terminologia comprensibile a tutti, ne siamo felici; bisogna capire cosa succederà nel frattempo di tutte le delibazioni effettuate nel periodo indicato e quali effetti queste avranno e se qualcuno ovviamente sollevierà la questione in questa sede, che è la sede dedicata dalla nostra libera democrazia ai rapporti con i nostri concittadini e nei confronti degli altri Stati. Questo è il compito che stiamo svolgendo oggi. Pertanto la ringrazio per questo, signor sottosegretario. Grazie, signora Presidente.

Delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale ed esercizio del diritto di difesa presso il Tribunale della Rota Romana: brevi riflessioni a margine dell'interpellanza parlamentare dell'on. Renato Brunetta

RAFFAELE SANTORO

I rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica, ancorati al principio di indipendenza e sovranità dei rispettivi ordini (art. 7, comma 1, Cost.), trovano dei punti di contatto in una serie di materie di comune interesse disciplinate dalla normativa di derivazione pattizia (art. 7, comma 2, Cost.)¹.

In questo peculiare ambito normativo, nel quale si incrociano gli interessi delle due Parti, possono generarsi dei significativi riflessi sull'applicazione della disciplina concordataria anche in presenza di interventi unilaterali che, sia pure espressivi della relativa indipendenza e sovranità, incidono su taluni diritti fondamentali della persona.

Non è stata immune da tali dinamiche neanche la riforma del processo matrimoniale, realizzata da Papa Francesco con le Lettere apostoliche in forma di m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Iesus* del 15 agosto 2015².

Al fine di dare attuazione ad una serie di innovazioni introdotte con questi interventi legislativi, Papa Francesco, con il rescritto del 7 dicembre 2015, ha stabilito che il Tribunale della Rota Romana debba giudicare le cause secondo la gratuità evangelica, cioè con patrocinio *ex officio*, salvo l'obbligo morale per i fedeli abbienti di versare un'oblazione di giustizia a favore delle cause dei poveri³. A questa norma ha fatto seguito un decreto con il quale Mons. Pio Vito Pinto, Decano della Rota

¹ In merito, *ex plurimis*, si rinvia ampiamente a GIUSEPPE DALLA TORRE, *Il fattore religioso nella Costituzione. Analisi e interpretazione*, Giappichelli, Torino, 2003.

² Cfr. GIANLUCA BELFIORE, *I processi di nullità matrimoniale nella riforma di papa Francesco*, Grafiser, Enna, 2017; GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi* (parte prima), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, marzo 2016, pp. 1-78; ID., *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi* (parte seconda), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, marzo 2016, pp. 1-76; ID., *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi* (parte terza), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, marzo 2016, pp. 1-82; MASSIMO DAL POZZO, *Il processo matrimoniale più breve davanti al vescovo*, Edusc, Roma, 2016; ERNEST OKONKWO, ALESSANDRO RECCHIA (a cura di), *Le riforme introdotte dal motu proprio Mitis Iudex Dominus Iesus*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2016; PAOLO PALUMBO (a cura di), *Matrimonio e processo per un nuovo unanimesimo*, Giappichelli, Torino, 2016; LUIGI SABBARESE, *I processi matrimoniali e il Vescovo «giudice tra i fedeli a lui affidati»*, in *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2016; LUIGI SABBARESE, RAFFAELE SANTORO, *Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari*, Edizioni Dehoniane, Bologna, 2016.

³ Cfr. FRANCESCO, *Rescritto sul compimento e l'osservanza della nuova legge del processo matrimoniale*, 7 dicembre 2015, n. II, in *Nuove norme per la dichiarazione di nullità del matrimonio*, cit., p. 112.

Romana, ha stabilito che «La nomina degli avvocati è riservata al Decano, che può confermare, eventualmente, come patrono d'ufficio, l'avvocato che la parte ebbe nei gradi inferiori».

L'introduzione di questa prassi preliminare all'introduzione del processo, se da un lato sembra porsi in diretta connessione con la volontà di garantire alle parti un processo gratuito innanzi a questo Tribunale apostolico, dall'altro, realizzando una restrizione del diritto di difesa, con particolare riferimento alla facoltà di scegliere l'avvocato, ha sollevato una serie di problematiche non prive di riflessi sulle dinamiche applicative delle norme di derivazione pattizia inerenti la delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale⁴.

Nello specifico, infatti, l'art. 8 dell'Accordo di Villa Madama del 18 febbraio 1984, con il quale sono state apportate modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, prevede che la Corte di Appello, al fine di rendere esecutive in Italia le sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale, deve verificare che nel procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici sia stato assicurato alle parti il diritto di agire e di resistere in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano⁵.

A tale riguardo, presso la Camera dei Deputati, l'on. Renato Brunetta il 28 febbraio 2017 ha presentato al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, nonché al Ministro della Giustizia, l'interpellanza n. 2-01685, con la quale chiedeva al Governo quali provvedimenti intendesse assumere in seguito alla lesione del diritto di difesa scaturita dall'attuazione della riforma del processo matrimoniale canonico, con particolare riferimento alla nomina *ex officio* del patrono di parte nell'ambito del processo innanzi al Tribunale della Rota Romana. A tale riguardo, autorevole dottrina ritiene che questa norma, oltre a disconoscere il diritto alla giusta remunerazione degli avvocati rotali,

«leda quello alla scelta di un avvocato di fiducia, proscrivendo il mandato fiduciario: si compromette, così, lo *ius defensionis* in ordine all'esercizio del fondamentale diritto all'accertamento del proprio stato personale con riflessi sulla *salus animae*. Si confondono poi, invero, nel suddetto disposto, due istituti ben differenti, quello del gratuito patrocinio e quello del patrono stabile»⁶.

Come rilevato anche in occasione della discussione parlamentare che si è svolta il 10 marzo 2017 presso la Camera dei Deputati, il 18 febbraio 2017, il Segretario di Stato, Card. Pietro Parolin, con lettera prot. n. 341.735, ha comunicato al Decano della Rota, «che il Santo Padre ha espresso la volontà che sia rispettato il diritto di ogni fedele di scegliere liberamente il proprio avvocato» e «di voler modificar la prassi attuale (...) in modo da consentire, alle parti che lo desiderano, di scegliersi

⁴ Circa il procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale si rinvia ad ANTONIO FUCILLO, RAFFAELE SANTORO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 314-327.

⁵ Cfr. LUIGI LACROCE, *Il riconoscimento in Italia delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale dopo la riforma del processo matrimoniale canonico introdotta con il M.P. «Mitis Iudex Dominus Iesus»*, in *Ephemerides Iuris Canonici*, 2, 2016, pp. 521-547.

⁶ GERALDINA BONI, *La recente riforma del processo di nullità matrimoniale. Problemi, criticità, dubbi* (terza parte), cit., pp. 64-65.

un Patrono di fiducia». Del medesimo tenore è anche la lettera della Segreteria di Stato prot. n. 339.284 del 20 febbraio 2017.

In attuazione della «espressa volontà» di Papa Francesco, il Decano della Rota Romana, con decreto n. 74 del 25 febbraio 2017, ha ordinato che:

«1. All'inizio del processo si dia notizia previa alle parti della normativa introdotta da Papa Francesco sulla gratuità delle procedure e del conseguente diritto del fedele di chiedere il gratuito patrocinio.

2. Le medesime parti possono nominare un patrono di fiducia, da retribuire secondo la Tabella a suo tempo stabilita dal Consiglio rotale, nella sessione del 14 ottobre 2011, fermo restano l'onore in simili casi delle spese processuali, *norma utcumque divina servata de supremae animarum salutis consilio*».

In seguito, è intervenuto anche il Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi, il quale, con una *responsio* del 2 marzo 2017, in merito alla vigenza, dopo il rescritto del 7 dicembre 2016, di quanto previsto nel can. 1481 *c.f.c.* e nel can. 1139 § 1 *c.c.e.o.*⁷, circa la libertà delle parti processuali di scegliere propri avvocati e procuratori, ha precisato che:

«è diritto di ogni fedele la libera scelta del proprio avvocato e patrono di fiducia nei processi canonici, come sancito dai sopracitati canoni e tenendo conto delle restanti norme della Chiesa, non essendo condivisibile alcuna interpretazione del menzionato Rescritto del Santo Padre contraria a tale diritto. Di conseguenza, eventuali prassi che contraddicessero questa libertà e che fossero state introdotte in qualche sede vanno necessariamente modificate».

Per effetto di questi interventi, il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, con decreto prot. n. 52260/16 del 7 marzo 2017, ha dichiarato cessata la materia del contendere in un procedimento avente ad oggetto la *repulsionis advocati*.

Il riconoscimento della libera scelta dell'avvocato rappresenta un elemento strutturale del diritto di difesa riconosciuto anche all'interno dell'ordinamento canonico dal combinato disposto delle seguenti norme:

a) compete ai fedeli rivendicare e difendere legittimamente i diritti di cui godono nella Chiesa presso il foro ecclesiastico competente a norma del diritto (can. 221 § 1)⁸;

b) la parte può liberamente costituirsi un avvocato e un procuratore (can. 1481 §1)⁹;

c) *ius defensionis semper integrum maneat* (can. 1598 § 1)¹⁰;

d) la sentenza è viziata di nullità insanabile se all'una o all'altra parte è stato negato il diritto alla difesa (can. 1620 n. 7)¹¹.

⁷ Cfr. MANUEL JESUS ARROBA CONDE, *Diritto processuale canonico*, Edieurcla, Roma, 2006, pp. 269-277.

⁸ Cfr. LUIGI SABBARESE, *I Fedeli costituiti Popolo di Dio. Commento al Codice di Diritto Canonico. Libro II, Parte I*, Urbaniana University Press, Città del Vaticano, 2003, pp. 45-46.

⁹ Cfr. JOAQUIN LLOBELL, *I processi matrimoniali nella Chiesa*, Edusc, Roma, 2015, p. 183.

¹⁰ Cfr. PIO VITO PINTO, *I processi nel Codice di Diritto Canonico. Commento sistematico al Lib. VII*, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano, 1993, pp. 364-367.

¹¹ Cfr. LUCIANO MUSSELLI, *Diritto matrimoniale*, in MARIA D'ARIENZO, LUCIANO MUSSELLI, MARIO

A tale riguardo, Giovanni Paolo II ebbe a precisare che il principio in base al quale il diritto di difesa deve rimanere sempre integro, anche se sancito in una norma dedicata alla fase processuale relativa alla pubblicazione degli atti, deve guidare «tutta l'attività giudiziaria della Chiesa»¹².

In ogni caso, il diritto di difesa «deve ovviamente essere esercitato secondo le giuste disposizioni della legge positiva il cui compito è, non di togliere l'esercizio del diritto alla difesa, ma di regolarlo in modo che non possa degenerare in abuso od ostruzionismo, e di garantire nello stesso tempo la concreta possibilità di esercitarlo. La fedele osservanza della normativa positiva al riguardo costituisce, perciò, un grave obbligo per gli operatori della giustizia nella Chiesa»¹³.

L'eventuale permanenza della prassi, presso il Tribunale della Rota Romana, di nominare gli avvocati *ex officio*, con decreto del relativo Decano, avrebbe determinato una paradossale delimitazione della delibazione alle sole sentenze pronunciate dai Vescovi diocesani al termine del *processus brevior*, dai Tribunali diocesani o interdioocesani, costituiti in seguito alla riforma di Papa Francesco, da quelli Metropolitaniani in caso di appello delle sentenze pronunciate da questi ultimi, nonché dai Tribunali Ecclesiastici Regionali non soppressi¹⁴, escludendo, per effetto del vaglio delle Corti di Appello, quelle pronunciate dal Tribunale della Rota Romana per violazione del diritto di difesa. Tale problematica non appare in ogni caso del tutto superata, in quanto coinvolge di fatto le sentenze rotali pronunciate al termine di procedimenti nei quali è stata osservata questa prassi da parte del Decano della Rota, la quale, indubbiamente, «mortifica il diritto all'equo processo entro cui senza esitazioni si incorpora quello di eleggere liberamente il proprio avvocato»¹⁵ *ex art. 6, com. 3, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali*.

Inoltre, una eventuale estensione di questa prassi anche ai Tribunali inferiori avrebbe determinato la incostituzionalità dell'art. 8, com. 2, dell'Accordo di Villa Madama, per violazione del principio supremo di difesa giurisdizionale, alla stregua di quanto già avvenuto in merito all'art. 34 del Concordato lateranense, nella parte relativa alla efficacia civile in Italia del rescritto pontificio di scioglimento del matri-

TEDESCHI, PATRICK VALDRINI, *Manuale di diritto canonico*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 282.

¹² GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989, n. 2, in AAS, 81, 1989, p. 922.

¹³ GIOVANNI PAOLO II, *Allocuzione alla Rota Romana*, 26 gennaio 1989, cit., n. 4.

¹⁴ Circa i riflessi concordatari della riforma del processo matrimoniale canonico, si rinvia a GERALDINA BONI, *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex* (parte prima), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, gennaio 2017, pp. 1-112; Id., *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex* (parte seconda), in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, gennaio 2017, pp. 1-69; Id., *Il giusto processo di delibazione e le "nuove" sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, dicembre 2015, pp. 1-29; ANTONIO FUCCILLO, RAFFAELE SANTORO, *Diritto, religioni, culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, cit., pp. 314-330; LUIGI SABBARESE, RAFFAELE SANTORO, *Il processo matrimoniale più breve. Disciplina canonica e riflessi concordatari*, cit., pp. 85-118; RAFFAELE SANTORO, *Riforma del processo matrimoniale canonico, efficacia civile delle sentenze episcopali e durata della convivenza coniugale*, in ANTONIO FUCCILLO (a cura di), *Le proiezioni civili delle religioni tra libertà e bilateralità. Modelli di disciplina giuridica*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017, pp. 327-342.

¹⁵ GERALDINA BONI, *L'efficacia civile in Italia delle sentenze canoniche di nullità matrimoniale dopo il Motu Proprio Mitis iudex* (parte prima), cit., p. 67.

monio rato e non consumato¹⁶. Le norme di derivazione pattizia, infatti, anche se in grado di derogare i principi fondamentali dell'ordinamento costituzionale, restano in ogni caso sottoposte ad un giudizio di legittimità costituzionale qualora violino i relativi principi supremi, tra i quali è annoverato il diritto di difesa giurisdizionale¹⁷.

Nel concludere, il principio in base al quale lo Stato e la Chiesa Cattolica sono ciascuno nel proprio ordine indipendenti e sovrani (art. 7, com. 1, Cost.)¹⁸, come già innanzi evidenziato, è ricordato con quello della *sana cooperatio*, di cui il concordato costituisce una delle forme più evidenti, in quanto diretto a «stabilire una piattaforma di convergenza istituzionale rivolta a risolvere i possibili conflitti innescati dalla sovrapposizione spaziale e soggettiva dell'ordinamento canonico e dell'ordinamento statale»¹⁹. Ciò trova riscontro anche nell'intervento di Papa Francesco con il quale ha ordinato l'interruzione della prassi adottata presso il Tribunale della Rota Romana di nominare *ex officio* gli avvocati delle parti, in grado di incidere negativamente sulle dinamiche applicative delle norme di derivazione pattizia, espressive della reciproca collaborazione tra Stato e Chiesa Cattolica per la promozione dell'uomo e il bene del Paese, riaffermata dalle Parti nell'art. 1 dell'Accordo di Villa Madama.

¹⁶ Cfr. ANTONIO FUCCILLO, RAFFAELE SANTORO, *Giustizia, diritto, religioni. Percorsi nel diritto ecclesiastico civile vivente*, Giappichelli, Torino, 2014, pp. 271-274.

¹⁷ Cfr. GIUSEPPE CASUSCELLI, *Il diritto ecclesiastico italiano "per principi"*, in GIUSEPPE CASUSCELLI (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 55-56.

¹⁸ In merito, si rinvia a GIOVANNI BARBERINI, MARCO CANONICO, *Diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2013, pp. 99-114; CARLO CARDIA, *Manuale di diritto ecclesiastico*, il Mulino, Bologna, 1996, pp. 183-187; ID., *Principi di diritto ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, Giappichelli, Torino, 2010, pp. 241-244; PIERLUIGI CONSORTI, *Diritto e religione*, Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 159-165; GIUSEPPE DALLA TORRE, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2011, pp. 23-26; GIUSEPPE DALLA TORRE, PAOLO CAVANA, *Conoscere il diritto ecclesiastico*, Edizioni Studium, Roma, 2006, pp. 85-86; FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, Zanichelli, Bologna, 2003, pp. 112-115; OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Lo Stato italiano e la Chiesa cattolica: indipendenza, sovranità e reciproca collaborazione (a proposito dell'art. 1 Accordo di revisione concordataria)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, gennaio 2014, pp. 1-20; GIANFRANCO MACRÌ, MARCO PARISI, VALERIO TOZZI, *Diritto civile e religioni*, Laterza, Roma-Bari, 2013, p. 64; ILIA PASQUALI CERIOLI, *I principi e gli strumenti del pluralismo confessionale*, in GIUSEPPE CASUSCELLI (a cura di), *Nozioni di diritto ecclesiastico*, cit., pp. 103-105; MARIO RICCA, *Le religioni*, Laterza, Roma-Bari, 2004, pp. 69-72; ID., *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, Torri del Vento, Palermo, 2012, pp. 111-118; MARIO TEDESCHI, *Manuale di diritto ecclesiastico*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 88; ANTONIO VITALE, *Corso di diritto ecclesiastico. Ordinamento giuridico e interessi religiosi*, Giuffrè, Milano, 2005, pp. 184-190; ENRICO VITALI, ANTONIO GIUSEPPE CHIZZONITI, *Manuale breve. Diritto ecclesiastico*, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 32-34.

¹⁹ MARIO RICCA, *Pantheon. Agenda della laicità interculturale*, cit., pp. 168-169.